SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 novembre 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

DECRETI MINISTERIALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 novembre 1986, n.**759**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, concernente modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'articolo 26, commi primo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987 e applicata a titolo di imposta anche nei confronti degli enti non commerciali»;

al comma 3, lettera b), *le parole:* «lettera *d),*» *sono sostituite dalle seguenti:* «lettere *d)* ed *f),*».

All'articolo 2, al comma 1, sono soppresse le parole: «indicati nel comma 1 dell'articolo 1»; *e le parole:* «dello stesso articolo» *sono sostituite dalle seguenti:* «dell'articolo 1».

L'articolo 3 è soppresso.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZE

Il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 219 del 20 settembre 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 28 novembre 1986.*

NOTE

Nota al titolo:

Il D.P.R. n. 601/1973 riguarda la disciplina delle agevolazioni tributarie.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4000):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 20 settembre 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 20 settembre 1986, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 1° ottobre 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 2 ottobre 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 7, 9, 14, 15 ottobre 1986.

Esaminato in aula il 21 ottobre 1986 e approvato il 22 ottobre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2002):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 25 ottobre 1986, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 ottobre 1986.

86G1127

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1986, n. **760.**

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare situazioni di incombente pericolo per la pubblica e privata incolumità determinate, in molte località del territorio nazionale, da movimenti franosi in atto o da grave dissesto idrogeologico, nonché di adottare con immediatezza disposizioni relative ad altre calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'ambiente e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonché a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonché regionali.

3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

Art. 2.

1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonché sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

Art. 3.

1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonche tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonche quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise e autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo ed un ingegnere. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.

4. Fino al 31 dicembre 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, e eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa.

Art. 4.

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

3. Al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole «e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli» sono sostituite dalle seguenti «, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise».

4. Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania in relazione alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 5

1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, nonché ai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984 e del 1985.

2. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonché il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

3. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, si applicano alle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubrifagio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

5. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

6. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna ai comuni interessati le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Ai provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori che sono dichiarati, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, la locuzione «per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono stati assegnati» è sostituita dalla seguente «per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».

8. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, la locuzione «i centri operativi regionali e provinciali» è sostituita dalla seguente «le prefetture».

9. Il personale di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nel comune di Solofra, colpito dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

Art. 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nei comuni disastrati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa di un assessore, oltre a quello del sindaco o di un suo delegato.

6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 7.

1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere dalle liste di collocamento dello stesso comune di Pozzuoli. Il prefetto

di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio elaborati dall'Università degli studi di Napoli entro e non oltre il 31 dicembre 1986. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania.

7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro dei lavori pubblici.

8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

Art. 8.

1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati alle nuove inziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere *o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as)* e *at)*, della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonché a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 1987.

3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni dichiarati disastrati individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonché in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 31 gennaio 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

4. L'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (AGENSUD) svolge l'attività promozionale per l'attuazione del presente articolo.

5. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa capo al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 9.

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere *a), b)* ed *e)*, della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione».

Art. 10.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'articolo 9, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 300 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e, quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni in materia di calamità naturali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

ADREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

GORIA, *Ministro del tesoro*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

DE LORENZO, *Ministro dell'ambiente*

VIZZINI, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 15

86G1125

DECRETO-LEGGE 18 novembre 1986, n. 761.

Norme per la tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di tutela previdenziale dei lavoratori italiani operanti all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri di cui al comma 2 sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale, salvo quanto disposto dal presente decreto:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la tubercolosi;
c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
e) assicurazione contro le malattie;
f) assicurazione di maternità.

2. Sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente decreto:

a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale, nonché le società costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo, che per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari utilizzano lavoratori italiani appositamente assunti o trasferiti all'estero. Ai fini del presente decreto, sono considerate società con partecipazione di controllo quelle che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2359,

primo comma, del codice civile, nonché quelle in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana partecipano direttamente, o a mezzo di società da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale;

b) i datori di lavoro stranieri in caso di assunzione nel territorio della Repubblica o di trasferimento da detto territorio di lavoratori italiani per l'esecuzione di opere, commesse o attività lavorative in Paesi extracomunitari.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora detta assunzione si realizzi entro i dodici mesi immediatamente successivi all'espatrio.

Art. 2.

1. Le assicurazioni elencate nel comma 1 dell'articolo 1 si applicano con le particolarità di seguito indicate:

a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La tabella delle malattie professionali vigente in Italia potrà essere integrata da un elenco, periodicamente aggiornabile, delle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della sanità, sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

b) assicurazione contro le malattie. La prestazione sanitaria spetta ai lavoratori assicurati e ai familiari a carico ancorché residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dei relativi decreti delegati e successive modifiche ed integrazioni;

c) assicurazione di maternità. L'indennità economica di maternità è dovuta secondo la legislazione nazionale per i periodi previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dietro presentazione al datore di lavoro e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del certificato di gravidanza rilasciato e convalidato da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.

2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*), sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 3.

3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione economica da parte dell'ente estero presso il quale il lavoratore stesso è obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'istituto previdenziale italiano, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.

4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indennità economiche di malattia, maternità, infortunio e malattia professionale.

5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia, maternità, infortunio e malattia professionale sono conguagliate, in conformità alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi ed i premi dovuti.

7. La locale autorità diplomatica o consolare effettua controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni, anche su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.

Art. 3.

1. I contributi dovuti per le assicurazioni di cui all'articolo 1 sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni sono fissate, con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il decreto anzidetto, per il primo anno di applicazione, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

2. Le aliquote contributive sono stabilite come segue:

a) per le assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per la disoccupazione involontaria, nonché per la tubercolosi, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. L'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro è ridotta di 10 punti e l'onere è posto a carico del bilancio dello Stato;

b) per l'assicurazione contro le malattie e per la maternità, nelle misure previste dalla legislazione nazionale. Si applicano a tutti i datori di lavoro le

riduzioni contributive di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440. Nei confronti dei datori di lavoro che apprestino presidi sanitari a favore dei dipendenti e assicurino comunque a proprie spese l'assistenza sanitaria nel Paese estero, ovvero assicurino i dipendenti contro le malattie in regime obbligatorio in virtù della legislazione del Paese estero, può essere ridotto, tenuto conto delle prestazioni, il contributo per l'assistenza sanitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della sanità;

c) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle misure previste da una tariffa speciale approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su delibera dell'INAIL. In attesa dell'emanazione di detta tariffa speciale, i premi sono determinati in base ai valori medi dei sottogruppi previsti dalla tariffa ordinaria. Qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori possono essere ridotti, in misura corrispondente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Per tutto quanto non disposto dal presente decreto trovano applicazione le norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive integrazioni e modifiche.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.300 milioni per l'anno 1986, in lire 54 miliardi per l'anno 1987 e in lire 68 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede, quanto a lire 4.300 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari», nonché, quanto a lire 54 miliardi per l'anno 1987 e a lire 68 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. I lavoratori inviati in trasferta all'estero, per esigenze dell'impresa, quali che siano la durata e frequenza della stessa, continuano ad essere assoggettati alla normativa vigente per i lavoratori operanti sul territorio nazionale.

2. L'indennità di trasferta è esclusa, anche se corrisposta con continuità, dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come interpretato nel comma 3, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. L'articolo 12, secondo capoverso, n. 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che nell'indennità di trasferta è ricompresa anche l'indennità spettante ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quello della sede aziendale, anche se corrisposta con carattere di continuità.

4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, in conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.

5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione

Art. 6.

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 16

86G1126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1986.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale BR/5 di Mesagne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi della U.S.L. n. 5 di Mesagne (Brindisi) non hanno adempiuto a specifici obblighi di legge tra i quali il bilancio di previsione dell'esercizio 1986, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato della U.S.L. n. 5 di Mesagne (Brindisi) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Orazio Ciliberti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. n. 5 di Mesagne (Brindisi) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1986

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'assemblea generale della U.S.L. BR/5 di Mesagne (Brindisi), dopo aver disatteso, nel corso del tempo, a taluni obblighi di legge (la mancata approvazione del rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 1984 e conseguentemente del bilancio preventivo dell'esercizio 1985), non ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 1986, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione.

Infatti, il comitato regionale di controllo di Bari, con provvedimento n. 42428 del 14 luglio 1986, diffidava l'assemblea generale a deliberare, entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, il bilancio, con l'espressa avvertenza che decorso il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato, con la conseguenza che il comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 44019 del 31 luglio 1986, nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione del predetto documento contabile.

Il prefetto, pertanto, ha proposto lo scioglimento degli organi della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 49, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento dei detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e 323 della legge comunale e provinciale del 1915.

Mi pregio pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione della U.S.L. BR/5 di Mesagne (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione della U.S.L. stessa nella persona del dott. Orazio Cilimberti.

Roma, addì 29 ottobre 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

86A8876

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1986.

Autorizzazione al Ministero della difesa a richiamare in servizio, per le esigenze del dipartimento della protezione civile, centotrentasei colonnelli dell'Esercito, un capitano di vascello della Marina militare, sette colonnelli dell'Aeronautica militare e tre colonnelli della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota prot. n. 1/44207/4.2.16/86 in data 4 settembre 1986, con la quale il Ministero della difesa - Gabinetto, ha richiesto, al fine del loro impiego presso il Dipartimento per la protezione civile, l'autorizzazione al richiamo in servizio, da effettuarsi in applicazione dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, di complessivi centoquarantasette ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, secondo i nominativi ed i periodi di tempo specificatamente indicati negli elenchi allegati alla nota medesima;

Visto il telex prot. n. 167859 RGS in data 24 settembre 1986, con il quale il Ministero del tesoro ha espresso parere favorevole;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio i sottoelencati ufficiali, per le esigenze del Dipartimento per la protezione civile, per i periodi di tempo a fianco di ciascuno di essi indicati:

Esercito:

1. Col. De Micheli Enzo dal 15 giugno 1986 al 26 giugno 1986;
2. Col. Rossi Carlo dal 15 giugno 1986 al 21 luglio 1986;
3. Col. Marino Giuseppe dal 15 giugno 1986 al 4 agosto 1986;
4. Col. Fiamingo Domenico dal 15 giugno 1986 all'11 agosto 1986;
5. Col. Alberti Alberto dal 15 giugno 1986 al 12 settembre 1986;
6. Col. Miglia Ettore dal 15 giugno 1986 al 17 settembre 1986;
7. Col. Marchetti Ennio dal 15 giugno 1986 al 29 settembre 1986;
8. Col. Aversana Giovanni dal 15 giugno 1986 al 4 ottobre 1986;
9. Col. Battistel Romano dal 15 giugno 1986 al 19 ottobre 1986;
10. Col. Martina Bonaventura dal 15 giugno 1986 al 20 ottobre 1986;
11. Col. Beomonte Zobel Bruno dal 15 giugno 1986 al 24 ottobre 1986;
12. Col. Petricca Natale dal 15 giugno 1986 al 29 ottobre 1986;
13. Col. Pancrazi Franco dal 15 giugno 1986 al 31 ottobre 1986;
14. Col. Bongo Vincenzo dal 15 giugno 1986 al 18 novembre 1986;
15. Col. Verunelli Mario dal 15 giugno 1986 al 23 novembre 1986;
16. Col. Nasca Angelo dal 15 giugno 1986 al 28 novembre 1986;
17. Col. Tucci Salvatore dal 15 giugno 1986 al 29 novembre 1986;
18. Col. Pollero Mario dal 15 giugno 1986 al 3 dicembre 1986;
19. Col. Ruocco Augusto dal 15 giugno 1986 al 19 dicembre 1986;
20. Col. Ciarletta Francesco dal 15 giugno 1986 al 26 dicembre 1986;
21. Col. Zilli Celzo dal 15 giugno 1986 al 27 dicembre 1986;
22. Col. Gilberti Giacomo dal 15 giugno 1986 al 30 dicembre 1986;
23. Col. Morricone Carlo dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio i sottoelencati ufficiali, per le esigenze del Dipartimento per la protezione civile, per il periodo dal 15 giugno 1986 al 31 dicembre 1986:

Esercito:

24. Col. Pace Enrico;
25. Col. Orienti Carlo;
26. Col. Centorbi Giuseppe;
27. Col. Borgioni Nazareno;
28. Col. Soriente Giuseppe;
29. Col. Grisaffi Pietro;
30. Col. Catanzano Gennaro;
31. Col. Mangano Cataldo;
32. Col. Narciso Guido;
33. Col. De Luca Giovanni;
34. Col. Bertoli Mario;
35. Col. Bovi Pieraldo;
36. Col. Guidi Arturo;
37. Col. Alemanno Adolfo;
38. Col. Noviello Michele;
39. Col. Liuzzi Antonio;
40. Col. Del Genio Mario;
41. Col. Sammartano Italo;
42. Col. Paris Sergio;
43. Col. Pieralice Sergio;
44. Col. Caruso Carmelo;
45. Col. Zappalà Carmelo;
46. Col. Giorgini Diego;
47. Col. Musumarra Salvatore;
48. Col. Bassini Ferdinando;

49. Col. Napoletano Giuseppe;
50. Col. Falcone Antonio;
51. Col. Avarello Raffaele;
52. Col. Manfredonia Giuseppe;
53. Col. Modafferi Giovanni;
54. Col. Passon Leonardo;
55. Col. Cardiota Salvatore;
56. Col. Desiderato Tommaso;
57. Col. Pesino Saverio;
58. Col. Speranza Vincenzo;
59. Col. Trequattrini Adriano;
60. Col. Privitera Michelangelo;
61. Col. Grasso Mario;
62. Col. Orsini Orlando;
63. Col. Cantale Umberto;
64. Col. Azzaro Carmelo;
65. Col. Scotti Pietro;
66. Col. Zuccotti Ennio;
67. Col. Cazzato Antonio;
68. Col. Magoni Domenico;
69. Col. Iacono Giovanni;
70. Col. Pellegrino Enrico;
71. Col. Astolfi Sergio;
72. Col. Lore Michele;
73. Col. Ragazzi Roberto;
74. Col. Picca Giuseppe;
75. Col. Gesumunno Salvatore;
76. Col. Tarantini Vito;
77. Col. Bruno Vito;
78. Col. La Malfa Benedetto;
79. Col. Pradi Dante;
80. Col. Omiccioli Aurelio;
81. Col. Poggipollini Ettore;
82. Col. Bruno Umberto;
83. Col. Monetti Gian Maria;
84. Col. Sorrentino Filippo;
85. Col. Santangelo Vincenzo;
86. Col. Cacciatore Nicola;
87. Col. Sciascia Giuseppe;
88. Col. Cito Salvatore;
89. Col. Fassio Gianfranco;
90. Col. Ficara Paolo;
91. Col. Filippi Gaetano;
92. Col. Di Paolo Santo;
93. Col. Perrone Gianbattista;
94. Col. Montemagno Aldo;
95. Col. Travaglini Guido;
96. Col. Stabile Francesco;
97. Col. Lombardo Salvatore;
98. Col. Carrieri Francesco;
99. Col. Barbieri Gianfranco;
100. Col. Palumbo Francesco;
101. Col. Calisesi Rossano;
102. Col. Montenegro Emilio;
103. Col. Tattoni Cesare;
104. Col. Mangionello Mario;
105. Col. Sciascia Franco;
106. Col. Pronio Elidio;
107. Col. Lombardo Claudio;
108. Col. Oretti Francesco;
109. Col. Zivillica Mauro;
110. Col. Cutillo Vincenzo;
111. Col. Viola Enzo;
112. Col. Morello Giovanni Sante;
113. Col. De Leonardis Francesco;
114. Col. Barca Pasqualino;
115. Col. Angioni Italo;
116. Col. Alessio Mario;
117. Col. Vezzosi Vezio;
118. Col. Pagliara Antonio;
119. Col. Di Paolo G. Franco;
120. Col. Tagliabracci Terzo;
121. Col. D'Onofrio Raffaele;
122. Col. Ragusa Giuseppe;
123. Col. Ghirini Dante;
124. Col. Russi Federico;
125. Col. Armini Giovanni;
126. Col. Capuano Luigi;
127. Col. Sangiorgio Gianni;
128. Col. Fontani Luigi;
129. Col. Inguaggiato Franco;
130. Col. Di Giacomo Mario;
131. Col. Di Nicola Nicola;
132. Col. Apollonio Giovanni;
133. Col. Casola Emanuele;
134. Col. Nicastro Giuseppe;
135. Col. Guastella Raffaele;
136. Col. Marangio Enrico.

Marina militare:

137. C.V. Prisco Antonio.

Aeronautica militare:

138. Col. De Barbieri Luciano;
139. Col. Loffredi Marcello;
140. Col. Sarra Giuseppe;
141. Col. Allegri Giovanni;
142. Col. Crociani Orazio;
143. Col. Gargiulo Luigi;
144. Col. Lorenzetti Manlio.

Guardia di finanza:

145. Col. Rizzo Vincenzo;
146. Col. Ragusa Vincenzo;
147. Col. Peluso Sebastiano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 221

86A8928

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 1986.

Autorizzazione al Ministero della difesa a conferire, fino al 31 dicembre 1986, l'incarico di insegnamento in materie non militari presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti delle Forze armate, a centottantatre docenti, di cui centosessantatre dal 1° gennaio 1986, dieci dal 1° maggio 1986 e dieci dal 1° settembre 1986.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 6, comma 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che prescrive il divieto di assunzioni di personale da parte delle amministrazioni dello Stato, salvo deroghe da inserire nel piano annuale previsto dal successivo comma 17;

Visto il comma 18 dello stesso art. 6, che consente al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, di autorizzare, con separati provvedimenti, adottati in qualsiasi momento al di fuori del piano annuale, assunzioni in deroga per comprovate esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da comunicare con apposita relazione illustrativa alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto la nota prot. n. 1665 in data 29 aprile 1986, con la quale il Ministero della difesa - Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione, ha chiesto l'assunzione nell'anno 1986, a tempo determinato, di centottantatre docenti civili per conferire loro incarichi di insegnamento in materie non militari presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti di formazione delle Forze armate, stante la nota mancanza di apposito ruolo organico;

Vista la nota prot. n. 2231/D.IX.3/1/2 in data 13 giugno 1986, con la quale la medesima Amministrazione della difesa, in esito a specifica richiesta istruttoria del Dipartimento per la funzione pubblica, ha precisato le esigenze della citata richiesta, specificando i periodi di tempo, nonché le materie di insegnamento concernenti i predetti incarichi;

Ritenuta la necessità, condivisa dal Ministro del tesoro, di accogliere la richiesta per assicurare l'attività didattica in organismi preposti alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento del personale appartenente alle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 1986;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero della difesa è autorizzato a conferire per l'anno 1986 a centottantatre docenti — di cui centosessantatre dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1986, dieci dal 1° maggio 1986 al 31 dicembre 1986 e dieci dal 1° settembre 1986 al 31 dicembre 1986 — l'incarico di insegnamento in materie non militari presso le accademie militari, le scuole militari e gli istituti delle Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1986

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1986
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 222

86A8929

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a centodiciassette parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di centodiciannove chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Belluno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 27 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Belluno determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti centodiciassette parrocchie costituite nella diocesi di Belluno, tutte in comuni della provincia di Belluno, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Agordo, parrocchia di S. Maria Nascente, sita in 32021 Agordo.

2. Alleghe, parrocchia di S. Biagio, sita in 32022 Alleghe.

3. Alleghe, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32023 frazione Caprile.

4. Auronzo di Cadore, parrocchia di S. Giustina, sita in 32041 frazione Villagrande.

5. Auronzo di Cadore, parrocchia della B.V. «Regina Pacis», sita in 32041 frazione Villanova.

6. Auronzo di Cadore, parrocchia di S. Lucano, sita in 32040 frazione Villapiccola.

7. Belluno, parrocchia dei SS. Biagio e Stefano, sita in 32100 Belluno.

8. Belluno, parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, sita in 32100 Belluno.

9. Belluno, parrocchia dei SS. Quirico e Giulitta, sita in 32100 Belluno, via Cavarzano.

10. Belluno, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 32100 Belluno.

11. Belluno, parrocchia di S. Maria Assunta nella Basilica Cattedrale, sita in 32100 Belluno.

12. Belluno, parrocchia di S. Maria di Loreto, sita in 32100 Belluno.

13. Belluno, parrocchia di S. Maria Immacolata, sita in 32100 Belluno, via Mussoi.

14. Belluno, parrocchia di S. Nicolò, sita in 32100 Belluno, via Borgo Piave.

15. Belluno, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 32100 frazione Antole.

16. Belluno, parrocchia di S. Martino, sita in 32100 frazione Bes.

17. Belluno, parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, sita in 32020 frazione Bolzano.

18. Belluno, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 32024 frazione Castion.

19. Belluno, parrocchia di S. Aronne, sita in 32100 frazione Cusighe.

20. Belluno, parrocchia dei SS. Tomaso e Brigida, sita in 32024 frazione Levego-Sagrogna.

21. Belluno, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 32025 frazione Orzes.

22. Belluno, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32100 frazione Salce.

23. Belluno, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 32100 frazione Sargnano.

24. Belluno, parrocchia dei SS. Severo e Brigida, sita in 32020 frazione Tisoi.

25. Belluno, parrocchia della B.V. di Caravaggio, sita in 32020 frazione Visome.

26. Borca di Cadore, parrocchia dei SS. Simone e Taddeo Apostoli, sita in 32040 Borca di Cadore.

27. Calalzo di Cadore, parrocchia di S. Biagio, sita in 32042 Calalzo di Cadore.

28. Canale d'Agordo, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 32020 Canale d'Agordo.

29. Castellavazzo, parrocchia dei SS. Quirico e Giulitta, sita in 32010 Castellavazzo.

30. Castellavazzo, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 32010 frazione Codissago.

31. Castellavazzo, parrocchia di S. Rocco, sita in 32010 frazione Podenzoi.

32. Cencenighe Agordino, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 32020 Cencenighe Agordino.

33. Chies d'Alpago, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 32010 frazione Chies.

34. Chies d'Alpago, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 32010 frazione Lamosano.

35. Cibiana di Cadore, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 32040 Cibiana di Cadore.

36. Colle Santa Lucia, parrocchia di S. Lucia, sita in 32020 Colle Santa Lucia.

37. Comelico Superiore, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 32040 frazione Candide.

38. Comelico Superiore, parrocchia di S. Rocco, sita in 32040 frazione Dosoledo.

39. Comelico Superiore, parrocchia di S. Luca, sita in 32040 frazione Padola.

40. Cortina d'Ampezzo, parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli, sita in 32043 Cortina d'Ampezzo.

41. Danta di Cadore, parrocchia dei SS. Rocco e Sebastiano, sita in 32040 Danta di Cadore.

42. Domegge di Cadore, parrocchia di S. Giorgio, sita in 32040 Domegge di Cadore.

43. Domegge di Cadore, parrocchia di S. Vigilio, sita in 32040 frazione Vallesella.

44. Falcade, parrocchia della B.V. della Salute, sita in 32020 frazione Caviola.

45. Falcade, parrocchia di S. Sebastiano, sita in 32020 Falcade.

46. Farra d'Alpago, parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo Apostoli, sita in 32010 Farra d'Alpago.

47. Farra d'Alpago, parrocchia di Santa Croce, sita in 32010 frazione Santa Croce del Lago.

48. Farra d'Alpago, parrocchia di S. Floriano, sita in 32010 frazione Spert.

49. Forno di Zoldo, parrocchia di S. Caterina, sita in 32010 frazione Dont.

50. Forno di Zoldo, parrocchia di S. Vito, sita in 32010 frazione Fornesighe.

51. Forno di Zoldo, parrocchia di S. Antonio Abate, sita in 32012 Forno di Zoldo.

52. Forno di Zoldo, parrocchia di S. Floriano, sita in 32010 frazione Pieve di Zoldo.

53. Gosaldo, parrocchia della B.V. Addolorata, sita in 32020 Gosaldo.

54. Gosaldo, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32020 frazione Tiser.

55. La Valle Agordina, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 32020 La Valle Agordina.

56. Limana, parrocchia di S. Giustina, sita in 32020 Limana.

57. Livinallongo del Col di Lana, parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, sita in 32020 frazione Arabba.

58. Livinallongo del Col di Lana, parrocchia di S. Giacomo Maggiore, sita in 32020 Pieve di Livinallongo.

59. Longarone, parrocchia di S. Martino, sita in 32010 frazione Fortogna.

60. Longarone, parrocchia di S. Valentino, sita in 32010 frazione Igne.

61. Longarone, parrocchia di S. Maria Immacolata, sita in 32013 Longarone.

62. Lorenzago di Cadore, parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato, sita in 32040 Lorenzago di Cadore.

63. Lozzo di Cadore, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 32040 Lozzo di Cadore.

64. Ospitale di Cadore, parrocchia della SS. Trinità, sita in 32010 Ospitale di Cadore.

65. Perarolo di Cadore, parrocchia di S. Nicolò, sita in 32010 Perarolo di Cadore.

66. Pieve d'Alpago, parrocchia di S. Maria del Rosario, sita in 32010 Pieve d'Alpago.

67. Pieve d'Alpago, parrocchia di S. Martino, sita in 32010 frazione Tignes.

68. Pieve di Cadore, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32040 frazione Nebbiù.

69. Pieve di Cadore, parrocchia di S. Maria, sita in 32044 Pieve di Cadore.

70. Pieve di Cadore, parrocchia di S. Tomaso Apostolo, sita in 32040 frazione Pozzale.

71. Pieve di Cadore, parrocchia di S. Candido, sita in 32040 frazione Tai.

72. Ponte nelle Alpi, parrocchia di S. Maria, sita in 32011 Cadola.

73. Ponte nelle Alpi, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 32010 frazione Col di Cugnan.

74. Ponte nelle Alpi, parrocchia di S. Maria Nascente, sita in 32010 frazione Polpet.

75. Ponte nelle Alpi, parrocchia dei SS. Angeli Custodi, sita in 32010 frazione Quantin.

76. Puos d'Alpago, parrocchia del SS. Redentore, sita in 32015 frazione Cornei.

77. Puos d'Alpago, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32015 Puos d'Alpago.

78. Puos d'Alpago, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 32015 frazione Sitran.

79. Rivamonte Agordino, parrocchia di S. Floriano, sita in 32020 Rivamonte Agordino.

80. Rocca Pietore, parrocchia di S. Gottardo, sita in 32020 frazione Laste.

81. Rocca Pietore, parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 32020 Rocca Pietore.

82. Rocca Pietore, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 32023 frazione Santa Maria delle Grazie.

83. S. Gregorio nelle Alpi, parrocchia di S. Lucano, sita in 32030 frazione Paderno.

84. S. Gregorio nelle Alpi, parrocchia di S. Gregorio, sita in 32030 S. Gregorio nelle Alpi.

85. S. Nicolò di Comelico, parrocchia di S. Nicolò, sita in 32040 S. Nicolò di Comelico.

86. S. Pietro di Cadore, parrocchia di S. Anna, sita in 32040 frazione Costalta.

87. S. Pietro di Cadore, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 32040 S. Pietro di Cadore.

88. S. Tomaso Agordino, parrocchia di S. Tomaso Apostolo, sita in 32020 S. Tomaso Agordino.

89. S. Stefano di Cadore, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 32040 frazione Campolongo.

90. S. Stefano di Cadore, parrocchia della SS. Trinità, sita in 32040 frazione Costalissoio.

91. S. Stefano di Cadore, parrocchia di S. Stefano, sita in 32045 S. Stefano di Cadore.

92. S. Vito di Cadore, parrocchia dei SS. Vito, Modesto e Crescenzia, sita in 32046 S. Vito di Cadore.

93. Sedico, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 32030 frazione Bribano.

94. Sedico, parrocchia dei SS. Faustino e Giovita, sita in 32025 frazione Livano.

95. Sedico, parrocchia di S. Gottardo, sita in 32025 frazione Mas-Peron.

96. Sedico, parrocchia di S. Maria Immacolata, sita in 32036 frazione Roe.

97. Sedico, parrocchia di S. Maria Annunziata, sita in 32036 Sedico.

98. Selva di Cadore, parrocchia di S. Fosca, sita in 32020 frazione Pescul.

99. Selva di Cadore, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 32020 Selva di Cadore.

100. Sospirolo, parrocchia di S. Stefano, sita in 32037 frazione Gron.

101. Sospirolo, parrocchia dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, sita in 32037 Sospirolo.

102. Soverzene, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 32010 Soverzene.

103. Taibon Agordino, parrocchia dei SS. Cornelio e Cipriano, sita in 32037 Taibon Agordino.

104. Tambre d'Alpago, parrocchia di S. Osvaldo, sita in 32010 frazione Borsoi.

105. Tambre d'Alpago, parrocchia dei SS. Ermagora e Fortunato, sita in 32010 Tambre d'Alpago.

106. Vallada Agordina, parrocchia di S. Simone Apostolo, sita in 32020 Vallada Agordina.

107. Valle di Cadore, parrocchia di S. Martino, sita in 32040 Valle di Cadore.

108. Valle di Cadore, parrocchia di S. Marco, sita in 32040 frazione Venas.

109. Vigo di Cadore, parrocchia di S. Bernardino, sita in 32040 frazione Pelos.

110. Vigo di Cadore, parrocchia di S. Martino, sita in 32040 Vigo di Cadore.

111. Vodo di Cadore, parrocchia di S. Lucia, sita in 32040 Vodo di Cadore.

112. Voltago Agordino, parrocchia di S. Nicolò, sita in 32020 frazione Frassenè.

113. Voltago Agordino, parrocchia dei SS. Vittore e Corona, sita in 32020 Voltago Agordino.

114. Zoldo Alto, parrocchia di S. Nicolò, sita in 32010 frazione Fusine.

115. Zoldo Alto, parrocchia di S. Tiziano, sita in 32010 frazione Goima.

116. Zoldo Alto, parrocchia di S. Valentino, sita in 32010 frazione Mareson.

117. Zoppè di Cadore, parrocchia di S. Anna, sita in 32010 Zoppè di Cadore.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti centodiciannove chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI BELLUNO

1. Agordo, chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, sita in 32021 Agordo.

2. Alleghe, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 32022 Alleghe.

3. Alleghe, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32023 frazione Caprile.

4. Auronzo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Giustina, sita in 32041 frazione Villagrande.

5. Auronzo di Cadore, chiesa parrocchiale della B.V. «Regina Pacis», sita in 32041 frazione Villanova.

6. Auronzo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Lucano, sita in 32040 frazione Villapiccola.

7. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Biagio e Stefano, sita in 32100 Belluno.

8. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, sita in 32100 Belluno.

9. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta, sita in 32100 Belluno, via Cavarzano.

10. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Bosco, sita in 32100 Belluno.

11. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, sita in 32100 Belluno.

12. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 32100 Belluno, via Borgo Piave.

13. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 32100 frazione Antole.

14. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32100 frazione Bes.

15. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo Apostoli, sita in 32020 frazione Bolzano.

16. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 32024 frazione Castion.

17. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Aronne, sita in 32100 frazione Cusighe.

18. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Tomaso e Brigida, sita in 32024 frazione Levego-Sagrogna.

19. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 32025 frazione Orzes.

20. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32100 frazione Salce.

21. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 32100 frazione Sargnano.

22. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Fermo e Rustico, sita in 32100 frazione S. Fermo.

23. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe artigiano, sita in 32024 frazione Tassei.

24. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Severo e Brigida, sita in 32020 frazione Tisoi.

25. Belluno, chiesa parrocchiale della B.V. di Caravaggio, sita in 32020 frazione Visome.

26. Borca di Cadore, chiesa parrocchiale dei SS. Simone e Taddeo Apostoli, sita in 32040 Borca di Cadore.

27. Calalzo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 32042 Calalzo di Cadore.

28. Canale d'Agordo, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 32020 Canale d'Agordo.

29. Castellavazzo, chiesa parrocchiale dei SS. Quirico e Giulitta, sita in 32010 Castellavazzo.

30. Castellavazzo, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 32010 frazione Codissago.

31. Castellavazzo, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 32010 frazione Podenzoi.

32. Cencenighe Agordino, chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, sita in 32020 Cencenighe Agordino.

33. Chies d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 32010 frazione Chies.

34. Chies d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 32010 frazione Lamosano.

35. Cibiana di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 32040 Cibiana di Cadore.

36. Colle Santa Lucia, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 32020 Colle Santa Lucia.

37. Comelico Superiore, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 32040 frazione Candide.

38. Comelico Superiore, chiesa parrocchiale di S. Rocco, sita in 32040 frazione Dosoledo.

39. Comelico Superiore, chiesa parrocchiale di S. Luca, sita in 32040 frazione Padola.

40. Cortina d'Ampezzo, chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo apostoli, sita in 32043 Cortina d'Ampezzo.

41. Danta di Cadore, chiesa parrocchiale dei SS. Rocco e Sebastiano, sita in 32040 Danta di Cadore.

42. Domegge di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Giorgio, sita in 32040 Domegge di Cadore.

43. Domegge di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Vigilio, sita in 32040 frazione Vallesella.

44. Falcade, chiesa parrocchiale della B.V. della Salute, sita in 32020 frazione Caviola.

45. Falcade, chiesa parrocchiale di S. Sebastiano, sita in 32020 Falcade.

46. Farra d'Alpago, chiesa parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo apostoli, sita in 32010 Farra d'Alpago.

47. Farra d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Croce, sita in 32010 frazione Santa Croce del Lago.

48. Farra d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Floriano, sita in 32010 frazione Spert.

49. Forno di Zoldo, chiesa parrocchiale di S. Caterina, sita in 32010 frazione Dont.

50. Forno di Zoldo, chiesa parrocchiale di S. Vito, sita in 32010 frazione Fornesighe.

51. Forno di Zoldo, chiesa parrocchiale di S. Antonio abate, sita in 32012 Forno di Zoldo.

52. Forno di Zoldo, chiesa parrocchiale di S. Floriano, sita in 32010 frazione Pieve di Zoldo.

53. Gosaldo, chiesa parrocchiale della B.V. Addolorata, sita in 32020 Gosaldo.

54. Gosaldo, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, sita in 32020 frazione Tiser.

55. La Valle Agordina, chiesa parrocchiale di S. Michele arcangelo, sita in 32020 La Valle Agordina.

56. Limana, chiesa parrocchiale di S. Giustina, sita in 32020 Limana.

57. Livinallongo del Col di Lana, chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo apostoli, sita in 32020 frazione Arabba.

58. Livinallongo del Col di Lana, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Maggiore, sita in 32020 Pieve di Livinallongo.

59. Longarone, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32010 frazione Fortogna.

60. Longarone, chiesa parrocchiale di S. Valentino, sita in 32010 frazione Igne.

61. Longarone, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, sita in 32013 Longarone.

62. Lorenzago di Cadore, chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato, sita in 32040 Lorenzago di Cadore.

63. Lozzo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 32040 Lozzo di Cadore.

64. Ospitale di Cadore, chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita in 32010 Ospitale di Cadore.

65. Perarolo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 32010 Perarolo di Cadore.

66. Pieve d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Maria del Rosario, sita in 32010 Pieve d'Alpago.

67. Pieve d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32010 frazione Tignes.

68. Pieve di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, sita in 32040 frazione Nebbiù.

69. Pieve di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 32044 Pieve di Cadore.

70. Pieve di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Tomaso apostolo, sita in 32040 frazione Pozzale.

71. Pieve di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Candido, sita in 32040 frazione Tai.

72. Ponte nelle Alpi, chiesa parrocchiale di S. Maria, sita in 32011 Cadola.

73. Ponte nelle Alpi, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 32010 frazione Col di Cugnan.

74. Ponte nelle Alpi, chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente, sita in 32010 frazione Polpet.

75. Ponte nelle Alpi, chiesa parrocchiale dei SS. Angeli Custodi, sita in 32010 frazione Quantin.

76. Puos d'Alpago, chiesa parrocchiale del SS. Redentore, sita in 32015 frazione Cornei.

77. Puos d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo, sita in 32015 Puos d'Alpago.

78. Puos d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Andrea apostolo, sita in 32015 frazione Sitran.

79. Rivamonte Agordino, chiesa parrocchiale di S. Floriano, sita in 32020 Rivamonte Agordino.

80. Rocca Pietore, chiesa parrocchiale di S. Gottardo, sita in 32020 frazione Laste.

81. Rocca Pietore, chiesa parrocchiale di S. Maria Maddalena, sita in 32020 Rocca Pietore.

82. Rocca Pietore, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 32023 frazione Santa Maria delle Grazie.

83. S. Gregorio nelle Alpi, chiesa parrocchiale di S. Lucano, sita in 32030 frazione Paderno.

84. S. Gregorio nelle Alpi, chiesa parrocchiale di S. Gregorio, sita in 32030 S. Gregorio nelle Alpi.

85. S. Nicolò di Comelico, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 32040 S. Nicolò di Comelico.

86. S. Pietro di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 32040 frazione Costalta.

87. S. Pietro di Cadore, chiesa parrocchiale di S Pietro apostolo, sita in 32040 S. Pietro di Cadore.

88. S. Tomaso Agordino, chiesa parrocchiale di S. Tomaso Apostolo, sita in 32020 S. Tomaso Agordino.

89. S. Stefano di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, sita in 32040 frazione Campolongo.

90. S. Stefano di Cadore, chiesa parrocchiale della SS. Trinità, sita in 32040 frazione Costalissoio.

91. S. Stefano di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 32045 S. Stefano di Cadore.

92. S. Vito di Cadore, chiesa parrocchiale dei SS. Vito, Modesto e Crescenzio, sita in 32046 S. Vito di Cadore.

93. Sedico, chiesa parrocchiale di S. Giacomo Apostolo, sita in 32030 frazione Bribano.

94. Sedico, chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita, sita in 32025 frazione Libano.

95. Sedico, chiesa parrocchiale di S. Maria Immacolata, sita in 32036 frazione Roe.

96. Sedico, chiesa parrocchiale di S. Maria Annunziata, sita in 32036 Sedico.

97. Selva di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Fosca, sita in 32020 frazione Pescul.

98. Selva di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 32020 Selva di Cadore.

99. Sospirolo, chiesa parrocchiale di S. Stefano, sita in 32037 frazione Gron.

100. Sospirolo, chiesa parrocchiale di S. Gottardo, sita in 32037 frazione S. Gottardo.

101. Sospirolo, chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo apostoli, sita in 32037 Sospirolo.

102. Soverzene, chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, sita in 32010 Soverzene.

103. Taibon Agordino, chiesa parrocchiale della B.V. Addolorata, sita in 32037 Taibon Agordino.

104. Tambre d'Alpago, chiesa parrocchiale di S. Osvaldo, sita in 32010 frazione Borsoi.

105. Tambre d'Alpago, chiesa parrocchiale dei SS. Ermagora e Fortunato, sita in 32010 Tambre d'Alpago.

106. Vallada Agordina, chiesa parrocchiale del S. Cuore, sita in 32020 Vallada Agordina.

107. Valle di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32040 Valle di Cadore.

108. Valle di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Marco, sita in 32040 frazione Venas.

109. Vigo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Bernardino, sita in 32040 frazione Pelos.

110. Vigo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 32040 Vigo di Cadore.

111. Vodo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 32040 frazione Vinigo.

112. Vodo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Lucia, sita in 32040 Vodo di Cadore.

113. Voltago Agordino, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 32020 frazione Frassenè.

114. Voltago Agordino, chiesa parrocchiale dei SS. Vittore e Corona, sita in 32020 Voltago Agordino.

115. Zoldo Alto, chiesa parrocchiale di S. Nicolò, sita in 32010 frazione Fusine.

116. Zoldo Alto, chiesa parrocchiale di S. Tiziano, sita in 32010 frazione Goima.

117. Zoldo Alto, chiesa parrocchiale di S. Valentino, sita in 32010 frazione Mareson.

118. Zoppè di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Anna, sita in 32010 Zoppè di Cadore.

PROVINCIA DI PORDENONE

119. Erto-Casso, chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, sita in 33080 frazione Casso.

Art. 4.

Alle centodiciannove chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti sette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI BELLUNO

1. Belluno, chiesa parrocchiale dei SS. Fermo e Rustico, sita in 32100 frazione S. Fermo, per quanto concerne tutto il suo patrimonio, la parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 32100 frazione Salce.

2. Belluno, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Artigiano, sita in 32024 frazione Tassei, per quanto concerne tutto il suo patrimonio, la parrocchia della B.V. di Caravaggio, sita in 32020 frazione Visome.

3. Sospirolo, chiesa parrocchiale di S. Gottardo, sita in 32037 frazione S. Gottardo, per quanto concerne tutto il suo patrimonio, la parrocchia di S. Gottardo, sita in Sedico, 32025 Mas-Peron.

4. Taibon Agordino, chiesa parrocchiale della B.V. Addolorata, sita in 32027 Taibon Agordino, per quanto concerne tutto il suo patrimonio, la parrocchia dei SS. Cornelio e Cipriano, sita in 32027 Taibon Agordino.

5. Vallada Agordina, chiesa parrocchiale del S. Cuore, sita in 32020 Vallada Agordina, per quanto concerne tutto il suo patrimonio, la parrocchia di S. Simone Apostolo, sita in 32020 Vallada Agordina.

6. Vodo di Cadore, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 32040 frazione Vinigo, per quanto concerne tutto il suo patrimonio, la parrocchia di S. Lucia, sita in 32040 Vodo di Cadore.

PROVINCIA DI PORDENONE

7. Erto-Casso, chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio, sita in 32080 frazione Casso, per quanto concerne tutto il suo patrimonio, la parrocchia di S. Maria Immacolata, sita in 32013 Longarone (Belluno);

— relativamente alle restanti centododici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8769

DECRETO 5 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantatre parrocchie della diocesi di Nicotera e Tropea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 28 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Nicotera e Tropea determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantatre parrocchie costituite nella diocesi di Nicotera e Tropea, tutte in comuni della provincia di Catanzaro, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Drapia, parrocchia Immacolata Concezione, sita in 88030 Drapia.
2. Drapia, parrocchia di S. Acendino, sita in 88030 Gasponi.
3. Drapia, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 88030 Brattiro.
4. Drapia, parrocchia Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo, sita in 88030 Caria.
5. Ioppolo, parrocchia di S. Sisto Martire, sita in 88030 Ioppolo.
6. Ioppolo, parrocchia di S. Gennaro Vescovo, sita in 88030 Caroniti.
7. Ioppolo, parrocchia di S. Mercurio Martire, sita in 88030 Coccorino.
8. Limbadi, parrocchia di S. Pantaleone, sita in 88030 Limbadi.
9. Limbadi, parrocchia Beata Vergine Maria, sita in 88030 Caroni.
10. Limbadi, parrocchia di S. Maria ad Nives, sita in 88010 Mandaradoni.
11. Limbadi, parrocchia di S. Maria della Romania, sita in 88010 Motta Filocastro.
12. Limbadi, parrocchia di S. Nicola Vescovo, sita in 88010 S. Nicola de Legistis.
13. Nicotera, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 88034 Nicotera.
14. Nicotera, parrocchia Immacolata Concezione, sita in 88033 Marina di Nicotera.
15. Nicotera, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 88034 Nicotera.
16. Nicotera, parrocchia di S. Nicola Vescovo, sita in 88034 Badia.
17. Nicotera, parrocchia di S. Nicola Vescovo, sita in 88030 Comerconi.
18. Nicotera, parrocchia di S. Sebastiano Martire, sita in 88034 Preitoni.
19. Parghelia, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 88035 Parghelia.
20. Parghelia, parrocchia di S. Gerolamo Dottore, sita in 88035 Fitili.
21. Ricadi, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 88036 Ricadi.
22. Ricadi, parrocchia di S. Zaccaria Profeta, sita in 88036 Ricadi.
23. Ricadi, parrocchia di S. Basilio Vescovo, sita in 88036 Brivadi.
24. Ricadi, parrocchia di S. Domenica Vergine e Martire, sita in 88030 S. Domenica.
25. Ricadi, parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire, sita in 88036 Barbalaconi.
26. Ricadi, parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 88036 Orsigliadi.
27. Ricadi, parrocchia di S. Nicola Vescovo, sita in 88030 S. Nicolò.
28. Ricadi, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in 88036 Ciaramiti.
29. Ricadi, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 88036 Lampazzone.
30. Spilinga, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 88037 Spilinga.
31. Spilinga, parrocchia di S. Maria dei Cento Ferri, sita in 88037 Panaia.
32. Spilinga, parrocchia di S. Maria della Misericordia, sita in 88037 Garciadi.
33. Tropea, parrocchia di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 88038 Tropea.

34. Tropea, parrocchia di Maria SS. di Romania, sita in 88038 Tropea.
35. Tropea, parrocchia di S. Giacomo Maggiore, sita in 88038 Tropea.
36. Tropea, parrocchia Immacolata, sita in 88038 Tropea.
37. Tropea, parrocchia di SS. Annunziata, sita in 88038 Tropea.
38. Tropea, parrocchia di S. Rosario, sita in 88038 Tropea.
39. Zaccanopoli, parrocchia di S. Maria della Neve, sita in 88030 Zaccanopoli.
40. Zambrone, parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 88030 Zambrone.
41. Zambrone, parrocchia di S. Maria Vergine, sita in 88030 S. Giovanni.
42. Zambrone, parrocchia di S. Nicodemo Confessore, sita in 88030 Daffinà.
43. Zambrone, parrocchia di S. Nicola Vescovo, sita in 88030 Daffinancello.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8771

DECRETO 5 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantotto parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di sessanta chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Isernia e Venafro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 26 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Isernia e Venafro determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti quarantotto parrocchie costituite nelle diocesi di Isernia e Venafro, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI ISERNIA

1. Comune di Acquaviva di Isernia, parrocchia di S. Anastasio Martire, sita in 86080 Acquaviva di Isernia, salita Municipio.

2. Comune di Carpinone, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86093 Carpinone, via Castello.

3. Comune di Castelpizzuto, parrocchia di S. Agata V. e M., sita in 86090 Castelpizzuto, via G. Marconi.

4. Comune di Castel S. Vincenzo, parrocchia di S. Stefano, sita in 86071 Castel S. Vincenzo, piazza Chiesa.

5. Comune di Cerro al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86072 Cerro al Volturno, piazza Castello.

6. Comune di Cerro al Volturno, parrocchia di S. Rocco, sita in 86072 Cerro al Volturno, frazione Cupone.

7. Comune di Colli al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86073 Colli al Volturno, piazza Europa.

8. Comune di Concacasale, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 86070 Concacasale.

9. Comune di Filignano, parrocchia Santissima Concezione, sita in 86074 Filignano.

10. Comune di Filignano, parrocchia di S. Pasquale Bajlon, sita in 86074 Filignano, frazione Cerasuolo.

11. Comune di Forlì del Sannio, parrocchia di S. Biagio V. e M., sita in 86074 Forlì del Sannio.

12. Comune di Fornelli, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86070 Fornelli.

13. Comune di Isernia, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 86170 Isernia, piazza Andrea di Isernia.

14. Comune di Isernia, parrocchia di S. Pietro Celestino, sita in 86170 Isernia, via Marcelli.

15. Comune di Isernia, parrocchia del Sacro Cuore, sita in 86170 Isernia, piazza Veneziale.

16. Comune di Isernia, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86170 Isernia, piazza Europa.

17. Comune di Isernia, parrocchia S. Giuseppe Lavoratore, sita in 86170 Isernia, zona S. Lazzaro.

18. Comune di Isernia, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 86170 Isernia, frazione Castelromano.

19. Comune di Longano, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 86090 Longano, via Castello.

20. Comune di Macchia di Isernia, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86070 Macchia di Isernia.

21. Comune di Miranda, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86080 Miranda.

22. Comune di Montaquila, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86070 Montaquila, via Plebiscito.

23. Comune di Montaquila, parrocchia Maria Ausiliatrice, sita in 86070 Montaquila, frazione Roccaravindola, piazza Maria Ausiliatrice.

24. Comune di Monteroduni, parrocchia di S. Michele arcangelo, sita in 86075 Monteroduni, largo S. Michele.

25. Comune di Monteroduni, parrocchia di S. Biagio, sita in 86075 Monteroduni, frazione S. Eusanio.

26. Comune di Pesche, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86090 Pesche, via S. Michele.

27. Comune di Pettoranello del Molise, parrocchia di Assunzione di Maria Vergine, sita in 86090 Pettoranello del Molise.

28. Comune di Pizzone, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86076 Pizzone.

29. Comune di Pozzilli, parrocchia di S. Caterina V. e M., sita in 86077 Pozzilli, piazza G. Pepe.

30. Comune di Pozzilli, parrocchia S. Lorenzo Martire, sita in 86077 Pozzilli, frazione S. Maria Oliveto.

31. Comune di Roccasicura, parrocchia di S. Leonardo di Limoges, sita in 86080 Roccasicura.

32. Comune di Rocchetta al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86070 Rocchetta al Volturno, piazza S. Domenico.

33. Comune di Rocchetta al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86070 Rocchetta al Volturno, frazione Castelnuovo.

34. Comune di S. Agapito, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86070 S. Agapito.

35. Comune di Scapoli, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 86070 Scapoli.

36. Comune di Sessano del Molise, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86090 Sessano del Molise.

37. Comune di Sesto Campano, parrocchia di S. Eustacchio Martire, sita in 86078 Sesto Campano, via Ruggiero.

38. Comune di Sesto Campano, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 86078 Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi.

39. Comune di Venafro, parrocchia di S. Giovanni in Platea, sita in 86079 Venafro, piazza S. Francesco.

40. Comune di Venafro, parrocchia di S. Maria di Loreto, sita in 86079 Venafro, piazza Cimorelli.

41. Comune di Venafro, parrocchia di S. Martino e Nicola, sita in 86079 Venafro, via Cupa.

42. Comune di Venafro, parrocchia di S. Simeone e Caterina, sita in 86079 Venafro, piazza Mercato.

43. Comune di Venafro, parrocchia SS. Rosario, sita in 86079 Venafro, frazione Ceppagna.

PROVINCIA DI CASERTA

44. Comune di Capriati al Volturno, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 Capriati al Volturno, piazza Roma.

45. Comune di Ciorlano, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 81010 Ciorlano.

46. Comune di Fontegreca, parrocchia di S. Stefano protomartire, sita in 81010 Fontegreca, via Orientale.

47. Comune di Gallo, parrocchia Ave Gratia Plena, sita in 81010 Gallo.

48. Comune di Pratella, parrocchia di S. Anna, sita in 81010 Pratella, frazione Mastrati.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti sessanta chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI ISERNIA

1. Comune di Acquaviva di Isernia, parrocchia di S. Anastasio Martire, sita in 86080 Acquaviva di Isernia, salita Municipio.

2. Comune di Carpinone, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86093 Carpinone, via Castello.

3. Comune di Castelpizzuto, parrocchia di S. Agata V. e M., sita in 86090 Castelpizzuto, via G. Marconi.

4. Comune di Castel S. Vincenzo, parrocchia di S. Stefano, sita in 86071 Castel S. Vincenzo, piazza Chiesa.

5. Comune di Castel S. Vincenzo, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 86071 Castel S. Vincenzo, piazza S. Martino.

6. Comune di Cerro al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86072 Cerro al Volturno, piazza Castello.

7. Comune di Cerro al Volturno, parrocchia di S. Rocco, sita in 86072 Cerro al Volturno, frazione Cupone.

8. Comune di Cerro al Volturno, chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo, sita in 86072 Cerro al Volturno.

9. Comune di Colli al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86073 Colli al Volturno, piazza Europa.

10. Comune di Concacasale, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 86070 Concacasale.

11. Comune di Filignano, parrocchia Santissima Concezione, sita in 86074 Filignano.

12. Comune di Filignano, chiesa parrocchiale del SS. Crocifisso, sita in 86074 Filignano, frazione Selvone.

13. Comune di Filignano, parrocchia di S. Pasquale Bajlon, sita in 86074 Filignano, frazione Cerasuolo.

14. Comune di Forlì del Sannio, parrocchia di S. Biagio V. e M., sita in 86084 Forlì del Sannio.

15. Comune di Fornelli, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86070 Fornelli.

16. Comune di Isernia, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 86170 Isernia, piazza Andrea di Isernia.

17. Comune di Isernia, parrocchia di S. Pietro Celestino, sita in 86170 Isernia, via Marcelli.

18. Comune di Isernia, parrocchia del Sacro Cuore, sita in 86170 Isernia, piazza Veneziale.

19. Comune di Isernia, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86170 Isernia, piazza Europa.

20. Comune di Isernia, parrocchia S. Giuseppe Lavoratore, sita in 86170 Isernia, zona S. Lazzaro.

21. Comune di Isernia, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 86170 Isernia, frazione Castelromano.

22. Comune di Longano, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 86090 Longano, via Castello.

23. Comune di Macchia di Isernia, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86070 Macchia di Isernia.

24. Comune di Miranda, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86080 Miranda.

25. Comune di Montaquila, parrocchia Assunzione di Maria Vergine.

26. Comune di Montaquila, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 86070 Montaquila, frazione Roccaravindola.

27. Comune di Montaquila, parrocchia Maria Ausiliatrice, sita in 86070 Montaquila, frazione Roccaravindola, piazza Maria Ausiliatrice.

28. Comune di Monteroduni, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86075 Monteroduni, largo S. Michele.

29. Comune di Monteroduni, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 86075 Monteroduni, largo S. Biase.

30. Comune di Monteroduni, parrocchia di S. Biagio, sita in 86075 Monteroduni, frazione S. Eusanio.

31. Comune di Pesche, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 86090 Pesche, via S. Michele.

32. Comune di Pettoranello del Molise, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86090 Pettoranello del Molise.

33. Comune di Pizzone, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86076 Pizzone.

34. Comune di Pozzilli, parrocchia di S. Caterina V. e M., sita in 86077 Pozzilli, piazza G. Pepe.

35. Comune di Pozzilli, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 86077 Pozzilli, frazione S. Maria Oliveto.

36. Comune di Roccasicura, parrocchia di S. Leonardo di Limoges, sita in 86080 Roccasicura.

37. Comune di Rocchetta al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86070 Rocchetta al Volturno, piazza S. Domenico

38. Comune di Rocchetta al Volturno, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86070 Rocchetta al Volturno, frazione Castelnuovo.

39. Comune di S. Agapito, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 86070 S. Agapito.

40. Comune di Scapoli, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 86070 Scapoli.

41. Comune di Scapoli, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 86070 Scapoli, frazione Pantano.

42. Comune di Sessano del Molise, parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86090 Sessano del Molise.

43. Comune di Sesto Campano, parrocchia di S. Eustacchio Martire, sita in 86078 Sesto Campano, via Ruggiero.

44. Comune di Sesto Campano, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 86078 Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi.

45. Comune di Sesto Campano, chiesa parrocchiale Assunzione di Maria Vergine, sita in 86078 Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi.

46. Comune di Venafro, parrocchia di S. Giovanni in Platea, sita in 86079 Venafro, piazza S. Francesco.

47. Comune di Venafro, parrocchia di S. Maria di Loreto, sita in 86079 Venafro, piazza Cimorelli.

48. Comune di Venafro, parrocchia di S. Martino e Nicola, sita in 86079 Venafro, via Cupa.

49. Comune di Venafro, chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, sita in 86079 Venafro, via Colle.

50. Comune di Venafro, parrocchia di S. Simeone e S. Caterina, sita in 86079 Venafro, piazza Mercato.

51. Comune di Venafro, parrocchia SS. Rosario, sita in 86079 Venafro, frazione Ceppagna.

52. Comune di Venafro, chiesa parrocchiale di S. Giovanni de Graecis, sita in 86079 Venafro, via S. Agostino.

53. Comune di Venafro, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, sita in 86079 Venafro, frazione Vallecupa.

PROVINCIA DI CASERTA

54. Comune di Capriati al Volturno, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 81010 Capriati al Volturno, piazza Roma.

55. Comune di Ciorlano, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 81010 Ciorlano.

56. Comune di Fontegreca, parrocchia di S. Stefano Protomartire, sita in 81010 Fontegreca, via Orientale.

57. Comune di Gallo, parrocchia Ave Gratia Plena, sita in 81010 Gallo.

58. Comune di Gallo, chiesa parrocchiale di S. Simeone, sita in 81010 Gallo.

59. Comune di Gallo, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 81010 Gallo, frazione Vallelunga.

60. Comune di Pratella, parrocchia di S. Anna, sita in 81010 Pratella, frazione Mastrati.

Art. 4.

Alle sessanta chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti dodici chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI ISERNIA

1. Comune di Castel S. Vincenzo, chiesa parrocchiale di S. Martino, sita in 86071 Castel S. Vincenzo, piazza S. Martino, succede la parrocchia di S. Stefano, sita in 86071 Castel S. Vincenzo, piazza Chiesa.

2. Comune di Cerro al Volturno, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 86070 Cerro al Volturno, succede la parrocchia Assunzione di Maria Vergine, sita in 86070 Cerro al Volturno, piazza Castello.

3. Comune di Filignano, chiesa parrocchiale SS. Crocifisso, sita in 86074 Filignano, frazione Selvone, succede la parrocchia Santissima Concezione, sita in 86074 Filignano.

4. Comune di Montaquila, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 86070 Montaquila, frazione Roccaravindola, succede la parrocchia Maria Ausiliatrice, sita in 86070 Montaquila, frazione Roccaravindola, piazza Maria Ausiliatrice.

5. Comune di Monteroduni, chiesa parrocchiale di S. Biagio, sita in 86075 Monteroduni, largo S. Biase, succede la parrocchia di S. Biagio, sita in 86075 Monteroduni, frazione S. Eusanio.

6. Comune di Scapoli, chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie, sita in 86070 Scapoli, frazione Pantano, succede la parrocchia di S. Pasquale Bajlon, sita in 86074 Filignano, frazione Cerasuolo

7. Comune di Sesto Campano, chiesa parrocchiale Assunzione di Maria Vergine, sita in 86078 Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi, succede la parrocchia S. Giovanni Bosco, sita in 86078 Sesto Campano, frazione Roccapipirozzi.

8. Comune di Venafro, chiesa parrocchiale di S. Giovanni De Graecis, sita in 86079 Venafro, via S. Agapito, succede la parrocchia S. Maria di Loreto, sita in 86079 Venafro, piazza Cimorelli.

9. Comune di Venafro, chiesa parrocchiale di S. Paolo, sita in 86079 Venafro, via Colle, succede la parrocchia S. Maria di Loreto, sita in 86079 Venafro, piazza Cimorelli.

10. Comune di Venafro, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli, sita in 86079 Venafro, frazione Vallecupa, succede la parrocchia SS. Rosario, sita in 86079 Venafro, frazione Cappagna.

PROVINCIA DI CASERTA

11. Comune di Gallo, chiesa parrocchiale di S. Simeone, sita in 81010 Gallo, succede la parrocchia Ave Gratia Plena, sita in 81010 Gallo.

12. Comune di Gallo, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 81010 Gallo, frazione Vallelunga, succede la parrocchia Ave Gratia Plena, sita in 81010 Gallo;

— relativamente alle restanti quarantotto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8772

DECRETO 5 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a quarantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Bertinoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 24 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Bertinoro, determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte,

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1986, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla seguenti quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Bertinoro, tutte in comuni della provincia di Forlì, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Bertinoro, parrocchia di S. Croce, sita in 47020 S. Maria Nuova, via S. Croce, 2532.

2. Bertinoro, parrocchia di S. Donato in Polenta, sita in 47032 Bertinoro, via Polenta, 477.

3. Bertinoro, parrocchia di S. Lorenzo in Collinello, sita in 47032 Bertinoro, via Collinello Centro, 318.

4. Bertinoro, parrocchia di S. Maria degli Angeli nella cattedrale di Bertinoro, sita in 47032 Bertinoro, piazza della Libertà.

5. Bertinoro, parrocchia di S. Maria del Lago, sita in 47032 Bertinoro, via Lago, 817.

6. Bertinoro, parrocchia di S. Maria di Urano, sita in 47032 Bertinoro, via Cavour, 51.

7. Bertinoro, parrocchia di S. Maria in Casticciano, sita in 47030 Fratta Terme, via Loreta, 97.

8. Bertinoro, parrocchia di S. Sebastiano in Montecchio, sita in 47032 Bertinoro, via Montecchio, 428.

9. Cesena, parrocchia di S. Apollinare in Massa, sita in 47023 Massa-Cesena.

10. Cesena, parrocchia di S. Leonardo in Monticino, sita in 47020 Monticino-Cesena, via Monticino, 601.

11. Cesena, parrocchia di S. Maria Assunta in Lizzano, sita in 47023 Lizzano-Cesena, via Comunale Lizzano, 866.

12. Cesena, parrocchia di S. Michele in Provezza, sita in 47020 Provezza-Cesena, via Righi.

13. Cesena, parrocchia di S. Sisto in Tessello, sita in 47020 Tessello-Cesena, via Montesaraceno, 84.

14. Civitella di Romagna, parrocchia di S. Maria in Borgo, sita in 47012 Civitella di Romagna, via Farnetti, 3.

15. Civitella di Romagna, parrocchia di S. Maria in Gloria in Voltre, sita in 47010 Voltre, via Voltre, 39.

16. Civitella di Romagna, parrocchia di S. Maria in Sasso in Cusercoli, sita in 47010 Cusercoli, largo Matteoli, 33.

17. Civitella di Romagna, parrocchia dei Santi Quirico e Giolitta in Nespoli, sita in 47010 Nespoli-Cusercoli, via Nespoli, 19.

18. Forlì, parrocchia di S. Giorgio in Forniolo, sita in 47010 Forniolo, via del Bosco, 23.

19. Forlì, parrocchia di S. Giovanni Battista in Ronco, sita in 47010 Ronco, viale Roma, 275.

20. Forlì, parrocchia di S. Maria in Selva, sita in 47010 Selva, via Costiera, 18.

21. Forlì, parrocchia di S. Michele Arcangelo in Bagnolo, sita in 47010 Bagnolo-Forlì, via Sisa, 1.

22. Forlì, parrocchia di S. Rita in Ronco, sita in 47010 Ronco, via Seganti, 54.

23. Forlì, parrocchia dei Santi Leonardo e Severo in Schiova, sita in 47010 S. Leonardo, via Sisa, 1.

24. Forlimpopoli, parrocchia di S. Andrea in Rossano, sita in 47034 Forlimpopoli, via Stradella S. Andrea, 12.

25. Forlimpopoli, parrocchia di S. Cristoforo in Selbagnone, sita in 47034 Forlimpopoli, via Giardino, 11.

26. Forlimpopoli, parrocchia di S. Giuseppe Operaio, sita in 47034 Forlimpopoli, via Montanara Comunale, 1.

27. Forlimpopoli, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 47034 Forlimpopoli, via Massi, 15.

28. Forlimpopoli, parrocchia di S. Rufillo, sita in 47034 Forlimpopoli, via Artusi, 17.

29. Meldola, parrocchia di S. Colombano, sita in 47010 S. Colombano di Meldola, via S. Colombano, 69.

30. Meldola, parrocchia di S. Giovanni Evangelista in Ricò, sita in 47010 Ricò, via Centro, 32.

31. Meldola, parrocchia di S. Lorenzo in Teodorano, sita in 47010 Teodorano, via Centro, 33.

32. Meldola, parrocchia di S. Maria in Castelnuovo, sita in 47010 S. Colombano di Meldola, strada per Castelnuovo.

33. Meldola, parrocchia di S. Maria in Fiordinano, sita in 47014 Meldola, via Fiordinano, 1.

34. Predappio, parrocchia di S. Antonio di Padova, sita in 47016 Predappio, piazza S. Antonio, 4.

35. Predappio, parrocchia di S. Cassiano in Pennino, sita in 47016 Predappio, via Statale, 1.

36. Predappio, parrocchia di S. Lucia in Bussano, sita in 47016 Predappio, via S. Lucia, 1.

37. Predappio, parrocchia di S. Maria Assunta in Montemaggiore, sita in 47010 Montemaggiore-Predappio Alta.

38. Predappio, parrocchia di S. Maria Assunta in Predappio Alta, sita in 47010 Predappio Alta, piazza Cavour, 5.

39. Predappio, parrocchia di S. Pietro in Tontola, sita in 47010 Tontola, via S. Pietro, 2.

40. Predappio, parrocchia di S. Savino in Schiedo, sita in 47016 S. Savino, via S. Francesco d'Assisi.

41. Santa Sofia, parrocchia di S. Sisto in Collina di Pondo, sita in 47018 S. Sofia, via Collina di Pondo, 188.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti dieci chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Forlì:

1. Bertinoro, chiesa parrocchiale di S. Maria degli Angeli nella cattedrale di Bertinoro, sita in 47032 Bertinoro, piazza della Libertà.

2. Bertinoro, chiesa parrocchiale di S. Maria di Urano, sita in 47032 Bertinoro, via Cavour, 51.

3. Bertinoro, chiesa parrocchiale di S. Maria in Casticciano, sita in 47030 Fratta Terme, via Loreta, 97.

4. Bertinoro, chiesa parrocchiale di SS. Trinità, sita in 47032 Bertinoro, viale Carducci, 1.

5. Civitella di Romagna, chiesa parrocchiale di S. Maria in Sasso in Cusercoli, sita in 47010 Cusercoli, largo Matteotti, 33.

6. Forlì, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Ronco, sita in 47010 Ronco, viale Roma, 275.

7. Forlimpopoli, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Bonalda in S. Pietro ai Prati di Forlimpopoli, sita in 47034 Forlimpopoli, via Montanara Comunale, 1.

8. Forlimpopoli, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 47034 Forlimpopoli, via Massi, 15.

9. Forlimpopoli, chiesa parrocchiale di S. Rufillo, sita in 47034 Forlimpopoli, via Artusi, 17.

10. Meldola, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Ricò, sita in 47010 Ricò, via Centro, 32.

Art. 4.

Alle dieci chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti due chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi la prima diversa sede e diversa denominazione e la seconda la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI FORLÌ

1. Bertinoro: alla chiesa parrocchiale delle SS. Trinità, sita in 47032 Bertinoro, viale Carducci, 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria degli Angeli nella cattedrale di Bertinoro, sita in 47032 Bertinoro, piazza della Libertà.

2. Forlimpopoli: alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in Bonalda in S. Pietro ai Prati di Forlimpopoli, sita in 47034 Forlimpopoli, via Montanara Comunale, 1, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Giuseppe Operaio, sita in 47034 Forlimpopoli, via Montanara Comunale, 1;

— relativamente alle restanti otto chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 5 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8773

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantaquattro parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di cinquantuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Trapani.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 28 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Trapani determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti novantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Trapani, tutte in comuni della provincia di Trapani, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Parrocchia S. Lorenzo Martire, sita in 91100 Trapani, corso Vittorio Emanuele.

2. Parrocchia S. Niccolò, sita in 91100 Trapani, via Barone Sieri Pepoli, 10.

3. Parrocchia S. Pietro, sita in 91100 Trapani, via Serraglio S. Pietro, 1.

4. Parrocchia S. Francesco d'Assisi, sita in 91100 Trapani, via Barlotta.

5. Parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, sita in 91100 Trapani, via Giovan Battista Fardella.

6. Parrocchia S. Cuore di Gesù, sita in 91100 Trapani, via Giovan Battista Fardella.

7. Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù, sita in 91100 Trapani, via Serraino Vulpitta.

8. Parrocchia Maria SS. Annunziata, sita in 91100 Trapani, via Conte Agostino Pepoli.

9. Parrocchia S. Giovanni, sita in 91100 Trapani, via della Pace.

10. Parrocchia S. Alberto, sita in 91100 Trapani, via Michele Amari.

11. Parrocchia Nostra Signora di Lourdes, sita in 91100 Trapani, via Virgilio.

12. Parrocchia Nostra Signora di Fatima, sita in 91100 Trapani, via Madonna di Fatima.

13. Parrocchia SS. Salvatore, sita in 91100 Trapani, località Fontanelle Sud.

14. Parrocchia S. Lorenzo Levita, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Xitta.

15. Parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Locogrande.

16. Parrocchia Maria SS. Delle Vittorie, sita in 91100 Trapani, frazione Borgo Fazio.

17. Parrocchia Maria SS. di Trapani, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Rilievo.

18. Parrocchia SS. Crocifisso, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Guarrato.

19. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91100 Trapani, frazione Palma di Salina Grande.

20. Parrocchia Gesù Maria Giuseppe, sita in 91100 Trapani, frazione 91010 Ummari.

21. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91100 Trapani, frazione Fulgatore.

22. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Saline Grande.

23. Parrocchia Immacolata Concezione, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Marausa.

24. Parrocchia Nostra Signora di Loreto, sita in 91100 Trapani, località Villa Rosina.

25. Parrocchia S. Massimiliano Kolbe, sita in 91100 Trapani, località Milo.

26. Parrocchia S. Agata, sita in 91100 Trapani, località Fiorame.

27. Parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 91011 Alcamo, piazza IV Novembre, 4.

28. Parrocchia Anime Sante, sita in 91011 Alcamo, via Anime Sante, 6.

29. Parrocchia Maria SS. del Rosario, sita in 91011 Alcamo, via Amendola, 44.

30. Parrocchia S. Francesco di Paola, sita in 91011 Alcamo, via Crispi.

31. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91011 Alcamo, via Monte Bonifato.

32. Parrocchia S. Anna, sita in 91011 Alcamo, via Cappuccini.

33. Parrocchia S. Maria di Gesù, sita in 91011 Alcamo, piano S. Maria.

34. Parrocchia S. Oliva Vergine e Martire, sita in 91011 Alcamo, piazza Ciullo.

35. Parrocchia Santi Apostoli Paolo e Bartolomeo, sita in 91011 Alcamo, corso VI Aprile, 187.

36. Parrocchia S. Cuore di Gesù, sita in 91011 Alcamo, viale Europa, 146.

37. Parrocchia S. Francesco d'Assisi, sita in 91011 Alcamo, piazza Vespri.

38. Parrocchia Maria SS. della Stella, sita in 91011 Alcamo, località Alcamo Marina.

39. Parrocchia S. Giovanni, sita in 91011 Alcamo, contrada Modichella.

40. Parrocchia Gesù Cristo Redentore, sita in 91011 Alcamo, rione S. Anna-Tre Santi.

41. Parrocchia S. Lucia, sita in 91011 Alcamo, località S. Lucia.

42. Parrocchia Madonna del Riposo, sita in 91011 Alcamo, via Madonna del Riposo.

43. Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù, sita in 91011 Alcamo, località Gammara.

44. Parrocchia Maria SS. del Carmelo, sita in 91012 Buseto Palizzolo, via Silvestro Giuseppe.

45. Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù, sita in 91012 Buseto Palizzolo, località Badia.

46. Parrocchia Maria SS. di Fatima, sita in 91012 Buseto Palizzolo, contrada 91010 Piano Neve.

47. Parrocchia Maria SS. Addolorata, sita in 91012 Buseto Palizzolo, contrada Tangi.

48. Parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91012 Buseto Palizzolo, località 91010 Bruca.

49. Parrocchia S. Silvestro papa, sita in 91013 Calatafimi, via Trieste.

50. Parrocchia S. Giuliano martire, sita in 91013 Calatafimi, corso Vittorio Emanuele, 1.

51. Parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91013 Calatafimi, piazza Parroco Vito Vivona.

52. Parrocchia Maria SS. Consolatrice, sita in 91013 Calatafimi, località Sasi.

53. Parrocchia Maria SS. del Soccorso, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Costamante.

54. Parrocchia Maria SS. Addolorata, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Segesta.

55. Parrocchia SS. Crocifisso, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Fugardi-Cappuccini.

56. Parrocchia S. Antonio di Padova, sita in 91014 Castellammare del Golfo, corso Garibaldi.

57. Parrocchia S. Paolo della Croce, sita in 91014 Castellammare del Golfo, località Duchessa.

58. Parrocchia Maria SS. delle Grazie, sita in 91014 Castellammare del Golfo, località 91010 Scopello.

59. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Crispi.

60. Parrocchia S. Famiglia, sita in 91014 Castellammare del Golfo, frazione 91010 Balata di Baida.

61. Parrocchia Maria SS. di Custonaci, sita in 91015 Custonaci, piazza Santuario.

62. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91015 Custonaci, contrada Sperone.

63. Parrocchia Maria SS. del Suffragio, sita in 91015 Custonaci, contrada 91010 Purgatorio.

64. Parrocchia Maria SS. Assunta, sita in 91016 Erice, via Chiaramonte.

65. Parrocchia S. Cataldo, sita in 91016 Erice, via Nunzio Nasi

66. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91016 Erice, frazione Casa Santa, via Marconi.

67. Parrocchia S. Cuore, sita in 91016 Erice, frazione 91010 Napola.

68. Parrocchia Maria SS. di Trapani, sita in 91016 Erice, frazione 91010 Ballata.

69. Parrocchia S. Michele Arcangelo, sita in 91016 Erice, via Cosenza.

70. Parrocchia Cristo Re, sita in 91016 Erice, rione S. Giuliano.

71. Parrocchia S. Paolo Apostolo, sita in 91016 Erice, località Mokarta, via Niagara.

72. Parrocchia S. Lucia, sita in 91016 Erice, contrada Torretta.

73. Parrocchia S. Anna, sita in 91016 Erice, contrada Pizzolungo.

74. Parrocchia Santi Cosma e Damiano, sita in 91016 Erice, contrada S. Cusumano.

75. Parrocchia Immacolata Concezione, sita in 91023 Favignana, piazza Madrice.

76. Parrocchia S. Anna, sita in 91023 Favignana, piazza S. Anna.

77. Parrocchia Maria SS. di Trapani, sita in 91023 Favignana, nell'isola 91010 Levanzo.

78. Parrocchia Maria SS. delle Grazie, sita in 91023 Favignana, nell'isola 91010 Marettimo.

79. Parrocchia S. Caterina Vergine e Martire, sita in 91027 Paceco, piazza Vittorio Emanuele.

80. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91027 Paceco, frazione 91010 Dattilo.

81. Parrocchia Regina Pacis, sita in 91027 Paceco, via Porto Salvo, 2.

82. Parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91027 Paceco, frazione Nubia, via Libertà, 2.

83. Parrocchia S. Vito Martire, sita in 91010 Santo Vito Lo Capo, piazza Santuario.

84. Parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91010 Santo Vito Lo Capo, località 91010 Catelluzzo.

85. Parrocchia Cristo Re, sita in 91019 Valderice, via Vespri.

86. Parrocchia Maria SS. della Purità, sita in 91019 Valderice, via Simone Catalano.

87. Parrocchia Maria SS. della Misericordia, sita in 91019 Valderice, località Misericordia.

88. Parrocchia S. Antonio di Padova, sita in 91019 Valderice, località Fico.

89. Parrocchia S. Giuseppe, sita in 91019 Valderice, contrada 91010 Lenzi.

90. Parrocchia S. Famiglia e S. Alberto, sita in 91019 Valderice, contrada 91010 Crocevie.

91. Parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 91019 Valderice, contrada 91010 Chiesanuova.

92. Parrocchia S. Pio X, sita in 91019 Valderice, contrada Crocci.

93. Parrocchia S. Alberto, sita in 91019 Valderice, contrada 91010 Bonagia.

94. Parrocchia S. Andrea Apostolo, sita in 91019 Valderice, contrada 91010 Bonagia.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti cinquantuno chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Trapani:

1. Chiesa parrocchiale S. Nicolò, sita in 91100 Trapani, via Barone Sieri Pepoli, 10.

2. Chiesa parrocchiale S. Pietro, sita in 91100 Trapani, via Serraglio S. Pietro, 1.

3. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 91100 Trapani, frazione Fulgatore.

4. Chiesa parrocchiale S. Cuore di Gesù, sita in 91100 Trapani, via Giovan Battista Fardella.

5. Chiesa parrocchiale S. Lorenzo Levita, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Xitta.

6. Chiesa parrocchiale Maria SS. Immacolata, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Locogrande.

7. Chiesa parrocchiale Maria SS. di Trapani, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Rilievo.

8. Chiesa parrocchiale SS. Crocifisso, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Guarrato.

9. Chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Marausa.

10. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 91100 Trapani, frazione 91020 Salina Grande.

11. Chiesa parrocchiale Maria SS. Ausiliatrice, sita in 91100 Trapani, via Giovan Battista Fardella.

12. Chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, sita in 91011 Alcamo, piazza IV Novembre, 4.

13. Chiesa parrocchiale Anime Sante, sita in 91011 Alcamo, via Anime Sante, 6.

14. Chiesa parrocchiale Maria SS. del Rosario, denominata anche S. Domenico, sita in 91011 Alcamo, via Amendola, 44.

15. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 91011 Alcamo, via Monte Bonifato.

16. Chiesa parrocchiale S. Anna, denominata anche Cappuccini, sita in 91011 Alcamo, via Cappuccini.

17. Chiesa parrocchiale S. Oliva Vergine e Martire, sita in 91011 Alcamo, piazza Ciullo.

18. Chiesa parrocchiale Santi Apostoli Paolo e Bartolomeo, sita in 91011 Alcamo, corso VI Aprile, 187.

19. Chiesa parrocchiale S. Francesco d'Assisi, sita in 91011 Alcamo, piazza Vespri.

20. Chiesa parrocchiale Maria SS. del Carmelo, sita in 91012 Buseto Palizzolo, via Silvestro Giuseppe.

21. Chiesa parrocchiale S. Silvestro Papa, sita in 91013 Calatafimi, via Trieste.

22. Chiesa parrocchiale S. Giuliano martire, sita in 91013 Calatafimi, via Vittorio Emanuele, 1.

23. Chiesa parrocchiale Maria SS. Immacolata, sita in 91013 Calatafimi, piazza parroco Vito Vivona.

24. Chiesa parrocchiale Maria SS. del Soccorso, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Costamante.

25. Chiesa parrocchiale Maria SS. Addolorata, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Segesta.

26. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Crispi.

27. Chiesa parrocchiale S. Antonio di Padova, sita in 91014 Castellammare del Golfo, corso Garibaldi.

28. Chiesa parrocchiale Maria SS. delle Grazie, sita in 91014 Castellammare del Golfo, località 91010 Scopello.

29. Chiesa parrocchiale SS. Crocifisso, sita in 91014 Castellammare del Golfo, via Fugardi-Cappuccini.

30. Chiesa parrocchiale S. Famiglia, sita in 91014 Castellammare del Golfo, località Balata di Baida.

31. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 91016 Erice, frazione Casasanta, via Marconi.

32. Chiesa parrocchiale Maria SS. Assunta, sita in 91016 Erice, via Chiaramonte.

33. Chiesa parrocchiale S. Cataldo, sita in 91016 Erice, via Nunzio Nasi.

34. Chiesa parrocchiale Maria SS. di Trapani, sita in 91016 Erice, frazione 91010 Ballata.

35. Chiesa parrocchiale S. Paolo, sita in 91016 Erice, località Mokarta, via Niagara.

36. Chiesa parrocchiale S. Cuore, sita in 91016 Erice, frazione 91010 Napola.

37. Chiesa parrocchiale Immacolata Concezione, sita in 91023 Favignana, piazza Madrice.

38. Chiesa parrocchiale S. Anna, sita in 91023 Favignana, piazza S. Anna.

39. Chiesa parrocchiale Maria SS. di Trapani, sita in 91023 Favignana, isola 91023 Levanzo.

40. Chiesa parrocchiale Maria SS. delle Grazie, sita in 91023 Favignana, isola 91010 Marettimo.

41. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 91027 Paceco, frazione 91010 Dattilo.

42. Chiesa parrocchiale S. Caterina Vergine e Martire, sita in 91027 Paceco, piazza Vittorio Emanuele.

43. Chiesa parrocchiale Maria SS. Immacolata, sita in 91027 Paceco, contrada Nubia.

44. Chiesa parrocchiale S. Vito Martire, sita in 91010 Santo Vito Lo Capo, piazza Santuario.

45. Chiesa parrocchiale Maria SS. Immacolata, sita in 91010 Santo Vito Lo Capo, frazione Castelluzzo.

46. Chiesa parrocchiale Maria SS. della Purità, sita in 91019 Valderice, via Simone Catalano.

47. Chiesa parrocchiale Maria SS. della Misericordia, sita in 91019 Valderice, località Misericordia.

48. Chiesa parrocchiale Maria SS. Immacolata, sita in 91019 Valderice, località 91019 Chiesanuova.

49. Chiesa parrocchiale S. Giuseppe, sita in 91019 Valderice, contrada 91010 Lenzi.

50. Chiesa parrocchiale S. Andrea Apostolo, sita in 91019 Valderice, contrada 91010 Bonagia.

51. Chiesa parrocchiale Cristo Re, sita in 91019 Valderice, via Vespri.

Art. 4.

Alle cinquantuno chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8823

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantasei parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di diciotto chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Valva e Sulmona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 29 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Valva e Sulmona determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti settantasei parrocchie costituite nella diocesi di Valva e Sulmona, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI CHIETI

1. Comune di Gamberale, parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine, sita in 66040 Piano d'Ischia.

2. Comune di Gamberale, parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 66040 Gamberale.

3. Comune di Palena, parrocchia di S. Antonino Martire, sita in 66017 Palena.

4. Comune di Pizzoferrato, parrocchia di S. Domenico, sita in 66040 Pizzoferrato.

5. Comune di Quadri, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 66040 Quadri.

PROVINCIA DI L'AQUILA

6. Comune di Alfedena, parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, sita in 67030 Alfedena.

7. Comune di Anversa degli Abruzzi, parrocchia di S. Marcello Papa e Martire, sita in 67030 Anversa degli Abruzzi.

8. Comune di Anversa degli Abruzzi, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 67030 Castrovalva.

9. Comune di Ateleta, parrocchia di S. Gioacchino, sita in 67030 Ateleta.

10. Comune di Barrea, parrocchia di S. Tommaso Apostolo, sita in 67030 Barrea.

11. Comune di Bugnara, parrocchia Madonna della Pace, sita in 67030 Torre dei Nolfi.

12. Comune di Bugnara, parrocchia S. Maria delle Concanelle, sita in 67030 Bugnara.

13. Comune di Calascio, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67020 Calascio.

14. Comune di Campo di Giove, parrocchia di S. Eustachio Martire, sita in 67030 Campo di Giove.

15. Comune di Cansano, parrocchia SS. Salvatore, sita in 67030 Cansano.

16. Comune di Capestrano, parrocchia S. Maria della Pace, sita in 67022 Capestrano.

17. Comune di Carapelle Calvisio, parrocchia di S. Pancrazio Martire, sita in 67020 Carapelle Calvisio.

18. Comune di Castel del Monte, parrocchia di S. Marco Evangelista, sita in 67023 Castel del Monte.

19. Comune di Castel di Ieri, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 67020 Castel di Ieri.

20. Comune di Castel di Sangro, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 67031 Castel di Sangro.

21. Comune di Castel di Sangro, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 67030 Roccacinquemiglia.

22. Comune di Castel di Sangro, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 67031 Castel di Sangro.

23. Comune di Castel di Sangro, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67031 Castel di Sangro.

24. Comune di Castelvecchio Calvisio, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 67020 Castelvecchio Calvisio.

25. Comune di Castelvecchio Subequo, parrocchia dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, sita in 67024 Castelvecchio Subequo.

26. Comune di Civitella Alfedena, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67030 Civitella Alfedena.

27. Comune di Cocullo, parrocchia di S. Domenico Abate, sita in 67030 Cocullo.

28. Comune di Corfinio, parrocchia di S. Alessandro I Papa, sita in 67030 Corfinio.

29. Comune di Gagliano Aterno, parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 67020 Gagliano Aterno.

30. Comune di Goriano Sicoli, parrocchia di S. Maria Nuova, sita in 67030 Goriano Sicoli.

31. Comune di Introdacqua, parrocchia Maria SS. Annunziata, sita in 67030 Introdacqua.

32. Comune di Molina Aterno, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67020 Molina Aterno.

33. Comune di Ofena, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67025 Ofena.

34. Comune di Pacentro, parrocchia S. Maria della Misericordia, sita in 67030 Pacentro.

35. Comune di Pescocostanzo, parrocchia di S. Maria del Colle, sita in 67033 Pescocostanzo.

36. Comune di Pettorano sul Gizio, parrocchia S. Maria Madre della Chiesa, sita in 67034 Pettorano sul Gizio.

37. Comune di Pratola Peligna, parrocchia Maria SS. della Libera, sita in 67035 Pratola Peligna.

38. Comune di Pratola Peligna, parrocchia S. Pietro Celestino, sita in 67035 Pratola Peligna.

39. Comune di Prezza, parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire, sita in 67030 Prezza.

40. Comune di Prezza, parrocchia S. Maria del Soccorso, sita in 67030 Campo di Fano.

41. Comune di Raiano, parrocchia S. Maria Maggiore, sita in 67027 Raiano.

42. Comune di Rivisondoli, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67036 Rivisondoli.

43. Comune di Roccacasale, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 67030 Roccacasale.

44. Comune di Rocca Pia, parrocchia S. Maria Maggiore, sita in 67030 Rocca Pia.

45. Comune di Roccaraso, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 67030 Pietransieri.

46. Comune di Roccaraso, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 67037 Roccaraso.

47. Comune di San Benedetto in Perillis, parrocchia di S. Benedetto Abate, sita in 67020 San Benedetto in Perillis.

48. Comune di Santo Stefano di Sessanio, parrocchia di S. Stefano Protomartire, sita in 67020 Santo Stefano di Sessanio.

49. Comune di Scanno, parrocchia S. Maria della Valle, sita in 67038 Scanno.

50. Comune di Scanno, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67030 Frattura.

51. Comune di Scontrone, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 67030 Scontrone.

52. Comune di Scontrone, parrocchia S. Maria del Carmine, sita in 67030 Villa Scontrone.

53. Comune di Secinaro, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 67029 Secinaro.

54. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Agata Vergine e Martire, sita in 67039 Sulmona, piazza Garibaldi.

55. Comune di Sulmona, parrocchia Cristo Re, sita in 67039 Sulmona, piazza Capograssi.

56. Comune di Sulmona, parrocchia SS. Crocifisso, sita in 67039 Sulmona, viale T. Patini.

57. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Domenico, sita in 67039 Sulmona, viale Gramsci.

58. Comune di Sulmona, parrocchia S. Famiglia, sita in 67039 Sulmona, via Badia.

59. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Francesco di Paola, sita in 67039 Sulmona, via Monte Sacro.

60. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista, sita in 67039 Sulmona, via dei Cappuccini.

61. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Giovanni da Capestrano, sita in 67039 Sulmona, via Torrone.

62. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 67039 Sulmona, via Marane.

63. Comune di Sulmona, parrocchia Madonna Pellegrina, sita in 67039 Sulmona, piazzale Vittime Civili di Guerra.

64. Comune di Sulmona, parrocchia Maria SS. Ausiliatrice, sita in 67039 Sulmona, pianoro della Potenza.

65. Comune di Sulmona, parrocchia S. Maria della Tomba, sita in 67039 Sulmona, piazza Plebiscito.

66. Comune di Sulmona, parrocchia S. Maria ad Nives e S. Pietro, sita in 67039 Sulmona, via Mazara.

67. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 67039 Sulmona, via Cavate.

68. Comune di Sulmona, parrocchia di S. Panfilo vescovo, sita in 67039 Sulmona, piazza del Duomo.

69. Comune di Villalago, parrocchia S. Maria di Loreto, sita in 67030 Villalago.

70. Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, parrocchia di S. Carlo Borromeo, sita in 67020 Carrufo.

71. Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, parrocchia di S. Lucia Vergine e Martire, sita in 67020 Villa Santa Lucia degli Abruzzi.

72. Comune di Villetta Barrea, parrocchia S. Maria Assunta, sita in 67030 Villetta Barrea.

73. Comune di Vittorito, parrocchia Madonna della Neve, sita in 67030 Vittorito.

PROVINCIA DI PESCARA

74. Comune di Bussi sul Tirino, parrocchia di S. Biagio vescovo e martire, sita in 65022 Bussi sul Tirino.

75. Comune di Popoli, parrocchia di S. Lorenzo martire, sita in 65026 Popoli.

76. Comune di Popoli, parrocchia S. Maria della Pace, sita in 65026 Popoli.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti diciotto chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI L'AQUILA

1. Comune di Ateleta, chiesa parrocchiale di S. Gioacchino, sita in 67030 Ateleta.

2. Comune di Barrea, chiesa parrocchiale di S. Tommaso Apostolo, sita in 67030 Barrea.

3. Comune di Bugnara, chiesa parrocchiale S. Maria delle Concanelle, sita in 67030 Bugnara.

4. Comune di Capestrano, chiesa parrocchiale S. Maria della Pace, sita in 67022 Capestrano.

5. Comune di Castel di Ieri, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, sita in 67020 Castel di Ieri.

6. Comune di Castel di Sangro, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 67031 Castel di Sangro.

7. Comune di Civitella Alfedena, chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari, sita in 67030 Civitella Alfedena.

8. Comune di Introdacqua, chiesa parrocchiale Maria SS. Annunziata, sita in 67030 Introdacqua.

9. Comune di Pratola Peligna, chiesa parrocchiale Maria SS. della Libera, sita in 67035 Pratola Peligna.

10. Comune di Roccaraso, chiesa parrocchiale S. Maria Assunta, sita in 67037 Roccaraso.

11. Comune di Roccaraso, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 67030 Pietransieri.

12. Comune di Scanno, chiesa parrocchiale di S. Maria della Valle e S. Eustachio, sita in 67038 Scanno.

13. Comune di Sulmona, chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 67039 Sulmona, via Corfinio.

14. Comune di Sulmona, chiesa parrocchiale di S. Maria della Tomba, sita in 67039 Sulmona, piazza Plebiscito.

15. Comune di Villalago, chiesa parrocchiale di S. Maria di Loreto, sita in 67030 Villalago.

16. Comune di Vittorito, chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 67030 Vittorito.

PROVINCIA DI PESCARA

17. Comune di Bussi sul Tirino, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 65021 Bussi Officine.

18. Comune di Popoli, chiesa parrocchiale di S. Francesco, sita in 65026 Popoli, piazza della Libertà.

Art. 4.

Alle diciotto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti cinque chiese parrocchiali, le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

PROVINCIA DI L'AQUILA

1. Comune di Scanno, chiesa parrocchiale di S. Maria della Valle e S. Eustachio, sita in 67038 Scanno, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia S. Maria della Valle, sita in 67038 Scanno.

2. Comune di Sulmona, chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 67039 Sulmona, via Corfinio, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia S. Maria ad Nives e S. Pietro, sita in 67039 Sulmona, via Mazara.

3. Comune di Vittorito, chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives, sita in 67030 Vittorito, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia Madonna della Neve, sita in 67030 Vittorito.

PROVINCIA DI PESCARA

4. Comune di Bussi sul Tirino, chiesa parrocchiale di S. Giuseppe, sita in 65021 Bussi Officine, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Biagio Vescovo e Martire, sita in 65022 Bussi sul Tirino.

5. Comune di Popoli, chiesa parrocchiale di S. Francesco, sita in 65026 Popoli, piazza della Libertà, per quanto concerne l'intero patrimonio la parrocchia di S. Lorenzo Martire, sita in 65026 Popoli;

— relativamente alle restanti tredici chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8822

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trenta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di tre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Campagna.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 5 agosto 1986, con il quale il vescovo diocesano di Campagna determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti trenta parrocchie costituite nella diocesi di Campagna, tutte in comuni della provincia di Salerno, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Auletta, parrocchia di S. Nicola di Mira, sita in 84031 largo Cappelli, 40.

2. Buccino, parrocchia di S. Croce in Gerusalemme, sita in 84021 via S. Croce.

3. Buccino, parrocchia di S. Maria Assunta e S. Giovanni Gerosolimitano, sita in 84021 piazza Reginaldo Giuliani.

4. Buccino, parrocchia di S. Maria Soldicta in S. Antonio Abate, sita in 84021 piazza S. Antonio Abate.

5. Caggiano, parrocchia di S. Maria dei Greci in S. Antonio, sita in 84030 piazza S. Antonio.

6. Caggiano, parrocchia SS. Salvatore e S. Caterina, sita in 84030 piazza Plebiscito.

7. Campagna, parrocchia della Madonna del Ponte, sita in 84020 contrada S. Maria del Ponte.

8. Campagna, parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, sita in 84022 via S. Bartolomeo Apostolo.

9. Campagna, parrocchia di S. Giuseppe e S. Michele Arcangelo, sita in 84020, contrada Quadrivio.

10. Campagna, parrocchia di S. Nicola da Tolentino, sita in 84022 frazione Puglietta.

11. Campagna, parrocchia di S. Maria del Buon Consiglio, sita in 84020 contrada Serradarce.

12. Campagna, parrocchia di S. Maria Domenica, sita in 84022 contrada Camaldoli.

13. Campagna, parrocchia di S. Maria della Pace, sita in 84022 via Duomo.

14. Campagna, parrocchia di S. Maria La Nova, sita in 84022 contrada S. Maria La Nova.

15. Campagna, parrocchia della SS. Trinità nella SS. Annunziata, sita in 84022 corso Umberto I.

16. Campagna, parrocchia del SS. Salvatore, sita in 84022 largo G.C. Capaccio.

17. Castelnuovo di Conza, parrocchia di S. Maria della Petrara, sita in 84020, via San Nicola.

18. Colliano, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 84020 contrada Bagni di Contursi.

19. Colliano, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 84020 via Chiesa.

20. Contursi Terme, parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 84024 via Taglianetti.

21. Laviano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 84020 via Chiesa.

22. Oliveto Citra, parrocchia di S. Maria della Misericordia, sita in 84020 via Chiesa.

23. Palomonte, parrocchia della Madonna di Pompei, sita in 84020 contrada Bivio di Palomonte.

24. Palomonte, parrocchia di S. Croce, sita in 84020 via Chiesa.

25. Ricigliano, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 84020 via Roma.

26. Romagnano al Monte, parrocchia di Maria SS. del Rosario, sita in 84020 piazza Castello.

27. Salvitelle, parrocchia del S. Spirito, sita in 84020 piazza San Giorgio.

28. San Gregorio Magno, parrocchia di S. Gregorio Magno, sita in 84020 piazza Chiesa.

29. Santomenna, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 84020 via Pietrantonio Di Maio.

30. Valva, parrocchia di S. Giacomo Apostolo, sita in 84020 via S. Giacomo Apostolo.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti tre chiese parrocchiali, tutte in comuni della provincia di Salerno:

1. Buccino, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Gerosolimitano, sita in 84021 piazzetta S. Giovanni.

2. Campagna, chiesa parrocchiale della Madonna del Ponte, sita in 84020 contrada S. Maria del Ponte.

3. Oliveto Citra, chiesa parrocchiale di S. Maria della Misericordia, sita in 84020 via Chiesa.

Art. 4.

Alle tre chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alla chiesa parrocchiale di S. Giovanni Gerosolimitano, sita in Buccino, piazzetta S. Giovanni, per quanto concerne tutto il patrimonio, la parrocchia di S. Maria Assunta e S. Giovanni Gerosolimitano, sita in Buccino, piazza Reginaldo Giuliani;

— relativamente alle restanti due chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8833

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a cinquanta parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di otto chiese parrocchiali, tutte delle diocesi di Montalto e Ripatransone - San Benedetto del Tronto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 20 agosto 1986, con il quale il vescovo diocesano di Montalto e Ripatransone - San Benedetto del Tronto determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nelle proprie diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti cinquanta parrocchie costituite nelle diocesi di Montalto e Ripatransone - San Benedetto del Tronto, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

1. Acquaviva Picena, parrocchia di S. Niccolò, sita in 63030 Acquaviva Picena, via S. Nicolò.
2. Castignano, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 63032 Castignano, via S. Giuliana.
3. Comunanza, parrocchia di S. Caterina, sita in 63044 Comunanza, piazza S. Caterina.
4. Cossignano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 63030 Cossignano, piazza Umberto I.
5. Cupra Marittima, parrocchia di S. Basso, sita in 63012 Cupra Marittima, via Sabotino.
6. Cupra Marittima, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 63012 Cupra Marittima, corso Vittorio Emanuele.
7. Force, parrocchia di S. Paolo Apostolo, sita in 63045 Force.
8. Grottammare, parrocchia della Gran Madre di Dio, sita in 63013 Grottammare, via Romagna, 1.
9. Grottammare, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 63013 Grottammare, via S. Agostino.
10. Grottammare, parrocchia di S. Martino, sita in 63013 Grottammare, via S. Martino.
11. Grottammare, parrocchia di S. Pio Quinto, sita in 63013 Grottammare, piazza S. Pio V.
12. Montalto Marche, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 63034 Montalto Marche, località Valdaso.
13. Montalto Marche, parrocchia di S. Lucia, sita in 63030 frazione Porchia.
14. Montalto Marche, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 63034 Montalto Marche, piazza Sisto V.
15. Montalto Marche, parrocchia di S. Maria in Viminato, sita in 63030 frazione Patrignone.
16. Montedinove, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 63030 Montedinove.
17. Montelparo, parrocchia di S. Michele Arcangelo, sita in 63020 Montelparo.
18. Montemonaco, parrocchia di S. Benedetto, sita in 63048 Montemonaco.
19. Montemonaco, parrocchia di S. Giorgio, sita in 63048 Montemonaco, frazione S. Giorgio.
20. Montemonaco, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sita in 63038 Montemonaco, frazione Ferrà.
21. Monteprandone, parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, sita in 63033 frazione Centobuchi, via De Gasperi n. 152.
22. Monteprandone, parrocchia di S. Niccolò, sita in 63030 Monteprandone, piazza S. Giacomo.
23. Ripatransone, parrocchia Madonna di Fatima, sita in 63038 Ripatransone, via Cabiano, 36.
24. Ripatransone, parrocchia di S. Savino, sita in 63030 frazione San Savino.
25. Ripatransone, parrocchia S. Maria Ausiliatrice, sita in 63038 Ripatransone, località Trivio.
26. Ripatransone, parrocchia dei Santi Benigno e Michele Arcangelo, sita in 63038 Ripatransone, via Emidio Consorti.
27. Ripatransone, parrocchia dei Santi Gregorio Magno e Niccolò, sita in 63038 Ripatransone, piazza Ascanio Condivi.
28. Rotella, parrocchia di S. Lorenzo, sita in 63030 Rotella.
29. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di Cristo Re, sita in 63037 frazione Porto d'Ascoli, piazza del Redentore.
30. S. Benedetto del Tronto, parrocchia Madonna del Suffragio, sita in 63039 S. Benedetto del Tronto, via Manara.
31. S. Benedetto del Tronto, parrocchia Sacra Famiglia, sita in 63037 frazione Porto d'Ascoli, via Monte Conero.
32. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di S. Benedetto Martire, sita in 63039 S. Benedetto del Tronto, via Muto.
33. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di S. Filippo Neri, sita in 63039 S. Benedetto del Tronto, piazza S. Filippo Neri.
34. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di S. Giacomo della Marca, sita in 63037 frazione Porto d'Ascoli, via Moncalieri, 5.
35. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 63039 S. Benedetto del Tronto, piazza Matteotti.
36. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di S. Pio Decimo, sita in 63039 S. Benedetto del Tronto, via S. Pio X.
37. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di S. Maria della Marina, sita in 63039 S. Benedetto del Tronto, piazza Nardone.
38. S. Benedetto del Tronto, parrocchia SS. Annunziata, sita in 63037 frazione Porto d'Ascoli, via Torino.
39. S. Benedetto del Tronto, parrocchia di S. Antonio, sita in 63039 S. Benedetto del Tronto, via Toscana.
40. S. Benedetto del Tronto, parrocchia dello Spirito Santo, sita in 63037 frazione Porto d'Ascoli, via del Cacciatore.

PROVINCIA DI TERAMO

41. Civitella del Tronto, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 64010 frazione Cerqueto del Tronto, località Piane S. Pietro.
42. Civitella del Tronto, parrocchia S. Maria del Carmine, sita in 64010 frazione Villa Lempa.
43. Civitella del Tronto, parrocchia S. Maria in Montesanto e S. Angelo, sita in 64010 frazione Ripe.
44. Colonnella, parrocchia di S. Cipriano, sita in 64010 Colonnella, piazza del Popolo.
45. Colonnella, parrocchia di S. Giovanni Evangelista, sita in 64010 Colonnella, via S. Giovanni, 132.

46. Martinsicuro, parrocchia Sacro Cuore di Gesù, sita in 64014 Martinsicuro, via Roma.

47. Martinsicuro, parrocchia di S. Maria Bambina, sita in 64010 frazione Villarosa, piazza Giovanni XXIII.

48. S. Egidio alla Vibrata, parrocchia S. Maria della Misericordia, sita in 64010 frazione Faraone.

49. S. Egidio alla Vibrata, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 64016 frazione Paolantonio.

50. S. Egidio alla Vibrata, parrocchia di S. Egidio, sita in 64016 S. Egidio alla Vibrata, piazza Duca Abruzzi.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti otto chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

1. Cossignano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 63030 Cossignano, piazza Umberto I.

2. Force, chiesa parrocchiale di S. Paolo Apostolo, sita in 63045 Force.

3. Grottammare, chiesa parrocchiale di S. Pio V, sita in 63013 Grottammare, piazza S. Pio V.

4. Montelparo, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 63020 Montelparo.

5. Montemonaco, chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, sita in 63048 Montemonaco, frazione Ferrà.

6. Ripatransone, chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo, sita in 63038 Ripatransone, contrada S. Michele.

7. S. Benedetto del Tronto, chiesa parrocchiale di Cristo Re, sita in 63037 frazione Porto d'Ascoli, piazza del Redentore.

8. S. Benedetto del Tronto, chiesa parrocchiale di S. Maria della Marina, sita in 63039 San Benedetto del Tronto, piazza Nardone.

Art. 4.

Alle otto chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, sita in Ripatransone, contrada S. Michele, per quanto concerne tutti i beni consistenti nell'edificio chiesa ed area di rispetto, la parrocchia dei Santi Benigno e Michele Arcangelo, sita in Ripatransone, via Emidio Consorti;

— relativamente alle restanti sette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse:

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8831

DECRETO 7 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantuno parrocchie e perdita della personalità giuridica civile da parte di dieci chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 30 giugno 1986, con il quale il vescovo diocesano di Sovana-Pitigliano-Orbetello determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi ed elenca le chiese parrocchiali estinte;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti settantuno parrocchie costituite nella diocesi di Sovana-Pitigliano-Orbetello, aventi la denominazione e le sede per ciascuna indicate:

PROVINCIA DI GROSSETO

1. Comune di Arcidosso, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 58040 Stribugliano.

2. Comune di Capalbio, parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, sita in 58010 Borgo Carige.

3. Comune di Capalbio, parrocchia di S. Nicola, sita in 58011 Capalbio.

4. Comune di Capalbio, parrocchia di S. Maria Goretti, sita in 58010 Capalbio Scalo.

5. Comune di Capalbio, parrocchia del S. Cuore di Gesu, sita in 58010 Giardino.

6. Comune di Castell'Azzara, parrocchia di S. Nicola di Bari, sita in 58034 Castell'Azzara.

7. Comune di Castell'Azzara, parrocchia di S. Nicola da Tolentino, sita in 58030 Selvena.

8. Comune di Isola del Giglio, parrocchia di S. Pietro Apostolo, sita in 58012 Giglio Castello.

9. Comune di Isola del Giglio, parrocchia dei SS. Lorenzo e Mamiliano, sita in 58013 Giglio Porto.

10. Comune di Magliano in Toscana, parrocchia di S. Croce, sita in 58052 Cupi.

11. Comune di Magliano in Toscana, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 58051 Magliano in Toscana.

12. Comune di Magliano in Toscana, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 58052 Montiano.

13. Comune di Magliano in Toscana, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 58050 Pereta.

14. Comune di Manciano, parrocchia di S. Leonardo, sita in 58014 Manciano.

15. Comune di Manciano, parrocchia di Maria Regina del Mondo, sita in 58010 Marsiliana.

16. Comune di Manciano, parrocchia di S. Giorgio Martire, sita in 58050 Montemerano.

17. Comune di Manciano, parrocchia di S. Maria degli Angeli, sita in 58050 Poderi di Montemerano.

18. Comune di Manciano, parrocchia della Visitazione di Maria, sita in 58050 Poggio Capanne.

19. Comune di Manciano, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 58050 Poggio Murella.

20. Comune di Manciano, parrocchia di S. Martino, sita in 58050 S. Martino sul Fiora.

21. Comune di Manciano, parrocchia di S. Maria Maddalena, sita in 58050 Saturnia.

22. Comune di Manciano, parrocchia di S. Gregorio VII, sita in 58014 Manciano, località La Sgrilla.

23. Comune di Monte Argentario, parrocchia di S. Erasmo e S. Paolo della Croce, sita in 58018 Porto Ercole.

24. Comune di Monte Argentario, parrocchia di S. Stefano Protomartire, sita in 58019 Porto S. Stefano.

25. Comune di Monte Argentario, parrocchia dell'Immacolata Concezione, sita in 58019 Porto S. Stefano.

26. Comune di Orbetello, parrocchia di Maria SS. della Grazie, sita in 58010 Albinia.

27. Comune di Orbetello, parrocchia di S. Maria Goretti, sita in 58010 Fonteblanda.

28. Comune di Orbetello, parrocchia di S. Biagio nella concattedrale di S. Maria Assunta, sita in 58015 Orbetello.

29 Comune di Orbetello, parrocchia di S. Paolo della Croce, sita in 58015 Neghelli.

30. Comune di Orbetello, parrocchia di S. Giuseppe B. Cottolengo, sita in 58016 Orbetello Scalo.

31. Comune di Orbetello, parrocchia della Madonna di Loreto, sita in 58010 Polverosa.

32. Comune di Orbetello, parrocchia di S. Donato, sita in 58010 S. Donato.

33. Comune di Orbetello, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 58010 Talamone.

34. Comune di Pitigliano, parrocchia dei SS. Pietro e Paolo nella concattedrale, sita in 58017 Pitigliano.

35. Comune di Pitigliano, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 58017 Pitigliano.

36. Comune di Pitigliano, parrocchia della Madonna delle Grazie, sita in 58017 Pitigliano.

37. Comune di Roccalbegna, parrocchia di S. Martino Vescovo, sita in 58050 Cana.

38. Comune di Roccalbegna, parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, sita in 58053 Roccalbegna.

39. Comune di Roccalbegna, parrocchia di S. Caterina Vergine e Martire, sita in 58050 S. Caterina.

40. Comune di Roccalbegna, parrocchia di S. Bernardino, sita in 58050 Triana.

41. Comune di Roccalbegna, parrocchia di S. Pio I, sita in 58050 Vallerona.

42. Comune di S. Fiora, parrocchia del SS. Nome di Maria, sita in 58030 Bagnolo.

43. Comune di S. Fiora, parrocchia di Nostra Signora del Sacro Cuore, sita in 58032 Bagnore.

44. Comune di S. Fiora, parrocchia di SS. Flora e Lucilla, sita in 58037 Santa Fiora.

45. Comune di S. Fiora, parrocchia di S. Stefano Protomartire, sita in 58030 Selva.

46. Comune di Scansano, parrocchia di S. Biagio V.M., sita in 58050 Montorgiali.

47. Comune di Scansano, parrocchia di S. Giovanni Bosco, sita in 58050 Baccinello.

48. Comune di Scansano, parrocchia di S. Domenico, sita in 58050 Murci.

49. Comune di Scansano, parrocchia del Nome di Maria, sita in 58050 Pancole.

50. Comune di Scansano, parrocchia di S. Croce, sita in 58050 Poggioferro.

51. Comune di Scansano, parrocchia di S. Matteo Apostolo, sita in 58050 Polveraia.

52. Comune di Scansano, parrocchia di S. Benedetto, sita in 58050 Pomonte.

53. Comune di Scansano, parrocchia di S. Isidoro, sita in 58050 Preselle.

54. Comune di Scansano, parrocchia di S. Giovanni Battista, sita in 58050 Scansano.

55. Comune di Semproniano, parrocchia di S. Lucia e S. Anna, sita in 58050 Catabbio.

56. Comune di Semproniano, parrocchia della SS. Annunziata, sita in 58050 Cellena.

57. Comune di Semproniano, parrocchia di S. Giuseppe, sita in 58050 Petricci.

58. Comune di Semproniano, parrocchia di S. Vincenzo e Anastasio, sita in 58055 Semproniano.

59. Comune di Sorano, parrocchia di S. Bartolomeo, sita in 58010 Castell'Ottieri.

60. Comune di Sorano, parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato, sita in 58010 Elmo.

61. Comune di Sorano, parrocchia di S. Andrea Apostolo, sita in 58010 Montebuono.

62. Comune di Sorano, parrocchia di S. Giacomo Maggiore Apostolo, sita in 58010 Montevitozzo.

63. Comune di Sorano, parrocchia di S. Caterina, sita in 58010 S. Giovanni delle Contee.

64. Comune di Sorano, parrocchia di S. Quirico e Giulitta, sita in 58010 S. Quirico.

65. Comune di Sorano, parrocchia di S. Valentino, sita in 58010 S. Valentino.

66. Comune di Sorano, parrocchia di S. Nicola, sita in 58010 Sorano.

67. Comune di Sorano, parrocchia di S. Maria, sita in 58010 Sovana.

PROVINCIA DI SIENA

68. Comune di Piancastagnaio, parrocchia di S. Maria delle Grazie, sita in 53040 Saragiolo.

69. Comune di Piancastagnaio, parrocchia di S. Francesco d'Assisi, sita in 53025 Piancastagnaio.

70. Comune di Piancastagnaio, parrocchia di S. Maria Assunta, sita in 53025 Piancastagnaio.

71. Comune di Piancastagnaio, parrocchia del S. Cuore di Gesù, sita in 53025 Piancastagnaio, località Casa del Corto.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti dieci chiese parrocchiali:

PROVINCIA DI GROSSETO

1. Comune di Isola del Giglio, chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, sita in 58012 Giglio Castello.

2. Comune di Manciano, chiesa parrocchiale di S. Leonardo, sita in 58014 Manciano.

3. Comune di Santa Fiora, chiesa parrocchiale del SS. Nome di Maria, sita in 58030 Bagnolo.

4. Comune di Scansano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, sita in 58054 Scansano.

5. Comune di Scansano, chiesa parrocchiale della S. Croce, sita in 58050 Poggioferro.

6. Comune di Sorano, chiesa parrocchiale Pievanica di S. Giovanni Battista Decollato, sita in 58010 Elmo.

7. Comune di Sorano, chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo, sita in 58010 Castell'Ottieri.

8. Comune di Sorano, chiesa parrocchiale di S. Andrea Apostolo, sita in 58010 Montebuono.

9. Comune di Sorano, chiesa parrocchiale Cura di S. Maria, sita in 58010 Sovana.

10. Comune di Pitigliano, chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, sita in 58017 Pitigliano.

Art. 4.

Alle dieci chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono, in tutti i rapporti attivi e passivi:

— relativamente alle seguenti tre chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede ma diversa denominazione, per ognuna indicate:

1. Comune di Sorano, frazione Elmo: alla chiesa parrocchiale Pievanica di S. Giovanni Battista Decollato, la parrocchia di S. Giovanni Battista Decollato.

2. Comune di Sorano, frazione Montebuono: alla chiesa parrocchiale Pievanica di S. Andrea Apostolo, la parrocchia di S. Andrea Apostolo.

3. Comune di Sorano, frazione Sovana: alla chiesa parrocchiale Cura di S. Maria, la parrocchia di S. Maria;

— relativamente alle restanti sette chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione.

Art. 5.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito:

per le parrocchie che succedono alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprietà delle chiese stesse;

per tutte le parrocchie, dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 6.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8830

DECRETO 11 novembre 1986.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a sedici parrocchie della diocesi di Bitonto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 19 luglio 1986, con il quale il vescovo diocesano di Bitonto determina la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella propria diocesi;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle seguenti sedici parrocchie costituite nella diocesi di Bitonto, tutte in comuni della provincia di Bari, aventi la denominazione e la sede per ciascuna indicate:

1. Comune di Bari, parrocchia Spirito Santo, sita in 70050 Bari-S. Spirito, via Napoli n. 103.

2. Comune di Bari, parrocchia Natività di Nostro Signore, sita in 70050 Bari-S. Spirito, località Enziteto.

3. Comune di Bari, parrocchia S. Nicola, sita in 70050 Bari-S. Spirito, località Catino.

4. Comune di Bitonto, parrocchia Cattedrale Maria SS. Assunta, sita in 70032 Bitonto, piazza Cattedrale.

5. Comune di Bitonto, parrocchia S. Andrea Apostolo, sita in 70032 Bitonto, piazza Caduti del Terrorismo.

6. Comune di Bitonto, parrocchia S. Caterina V. e M., sita in 70032 Bitonto, piazza Aldo Moro.

7. Comune di Bitonto, parrocchia Cristo Re Universale, sita in 70032 Bitonto, via Michele Santoro n. 66.

8. Comune di Bitonto, parrocchia S. Giovanni Evangelista, sita in 70032 Bitonto, via Francesco Ambrosi.

9. Comune di Bitonto, parrocchia S. Egidio Abate, sita in 70032 Bitonto, via Raffaele Pasculli n. 66.

10. Comune di Bitonto, parrocchia S. Leone Magno, sita in 70032 Bitonto, viale Giovanni XXIII n. 121.

11. Comune di Bitonto, parrocchia S. Leucio, sita in 70032 Bitonto, via Raffaele Tauro n. 37.

12. Comune di Bitonto, parrocchia Santi Medici Cosma e Damiano, sita in 70032 Bitonto, piazza 26 Maggio n. 1734.

13. Comune di Bitonto, parrocchia SS. Sacramento, sita in 70032 Bitonto, via Annunziata.

14. Comune di Bitonto, parrocchia S. Silvestro Papa, sita in 70032 Bitonto, via Vecchia Cappuccini.

15. Comune di Bitonto, parrocchia Maria SS. Immacolata, sita in 70036 Bitonto-Palombaio, via Manzoni n. 1.

16. Comune di Bitonto, parrocchia Maria SS. Addolorata, sita in 70034 Bitonto-Mariotto, piazza Roma n. 1.

Art. 2.

Le parrocchie di cui al precedente art. 1 acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il patrimonio iniziale delle parrocchie è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 4.

Le parrocchie dovranno iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 11 novembre 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A8882

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 novembre 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Fidorev - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione.

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il provvedimento in data 4 novembre 1986, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende concessa alla società « Fidorev - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Roma, con decreto ministeriale 6 maggio 1983;

Visto che a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La società « Fidorev - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », con sede in Roma, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. È nominato commissario liquidatore il prof. Filippo Satta, nato a Genova il 2 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1986

Il Ministro: ZANONE

86A8918

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 novembre 1986.

Nuove prescrizioni in materia di documenti di accompagnamento di prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e di repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, ed, in particolare, l'art. 7, comma 4, in base al quale con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste devono essere stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino;

Considerato che i documenti di accompagnamento per il settore vitivinicolo di cui all'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sono stati successivamente disciplinati dal regolamento della commissione CEE n. 1153/1975 del 30 aprile 1975 e dal decreto ministeriale 22 maggio 1975;

Considerata, altresì, la impossibilità di sottrarre materialmente i documenti di cui trattasi dalla libera disponibilità del venditore, speditore o destinatario del prodotto, atteso che i documenti stessi devono essere conservati in originale, dagli interessati ai fini dei controlli, nonché della disciplina fiscale;

Considerato, infine, che la disciplina vigente in materia di documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli prevede che una copia del documento debba essere inviata all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'art. 7, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, per «Bollette di accompagnamento di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162» si intendono i documenti di accompagnamento vitivinicoli di cui al regolamento della commissione CEE n. 1153/1975 del 30 aprile 1975 ed al decreto ministeriale 22 maggio 1975 e successive modificazioni.

Art. 2.

1. All'atto della spedizione dei prodotti per i quali è necessario compilare il documento di accompagnamento, il responsabile della cantina o un suo delegato deve indicare, nella casella 23 del documento di accompagnamento, l'itinerario che sarà seguito, nonché riportare la dichiarazione «visto partire il prodotto di cui al presente documento il .... alle ore.................», completata dall'indicazione della data, dell'ora e della sua firma. Tale dichiarazione deve figurare anche sulle copie del documento di accompagnamento.

2. L'originale e le copie del documento di accompagnamento devono essere compilati contemporaneamente, a ricalco.

Art. 3.

1. Il trasportatore deve accertare la veridicità delle indicazioni di cui al punto 1 del precedente articolo e che il documento sia completato in tutte le sue parti.

2. Qualora tali indicazioni non siano esatte, il trasportatore inizierà il trasporto solo dopo che è stato redatto un nuovo documento di accompagnamento regolare.

3. Nel caso si prevedano, fin dalla partenza, delle soste durante il trasporto, dovrà essere apportata nella casella 23 del documento di accompagnamento la dichiarazione «sosta prevista a .... per ore ....», completata dalla indicazione del luogo e dell'ora in cui si ritiene di dover effettuare la sosta e seguita dalle firme del responsabile della cantina o di un suo delegato e del trasportatore. Le soste durante il trasferimento del prodotto, determinate da cause di forza maggiore, devono essere attestate da una pubblica autorità che comprovi le circostanze che l'hanno obiettivamente determinate. Tale dichiarazione dovrà figurare anche sulle copie del documento di accompagnamento.

4. Il responsabile della cantina o un suo delegato, prima che abbia inizio il trasporto del prodotto, deve far apporre, a cura del comune, una vidimazione alla casella 23 del documento di accompagnamento già compilato. Tale vidimazione deve essere apposta anche sulle copie, compilate, a ricalco. All'atto della predetta vidimazione, una fotocopia del documento di accompagnamento deve essere consegnata, a cura del responsabile della cantina o di un suo delegato.

5. Fermo rimanendo l'obbligo della preventiva timbratura del documento di accompagnamento ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 maggio 1975, non sono soggetti all'obbligo della vidimazione di cui al comma precedente, i documenti di accompagnamento emessi, per qualsiasi quantitativo di prodotto purché confezionato in recipienti muniti di contrassegno fiscale a norma del decreto ministeriale 4 maggio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.

Il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato all'atto della ricezione del prodotto, e prima di prenderlo in carico nei prescritti registri deve:

a) accertare la regolarità del trasporto e del documento di accompagnamento, in particolare, per quanto attiene la quantità, la natura merceologica, la descrizione del prodotto e l'orario di arrivo;

b) accertare la presenza, sul documento di accompagnamento, delle dichiarazioni di cui al precedente art. 2, comma 1.

Art. 5.

Qualora uno stabilimento vinicolo od una cantina cessino l'attività, i documenti di accompagnamento non utilizzati devono essere immediatamente presentati all'ufficio per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, per l'annullamento.

Art. 6.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 maggio 1975, in contrasto con il presente decreto, devono intendersi abrogate.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A8856

DECRETO 12 novembre 1986.

Riconoscimento del marchio di qualità «Suino pesante italiano tipico» da utilizzare per contraddistinguere carni suine aventi particolari caratteristiche qualitative.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto in particolare l'art. 77, lettera *d)*, del predetto decreto presidenziale che, tra l'altro, riserva alla competenza statale l'adozione di provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione dei prodotti agricoli;

Vista la domanda presentata dal Consorzio suino pesante italiano (C.S.P.I.), con sede a Reggio Emilia, in data 12 settembre 1985 intesa ad ottenere:

il riconoscimento del marchio «Suino pesante italiano» quale «marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere, allo stato delle attuali conoscenze, le carni dei suini di razza Large White, Landrace italiana e loro incroci nati ed allevati, secondo i criteri dello standard, sul territorio nazionale;

l'incarico della gestione e distribuzione del marchio di cui trattasi;

Considerato che il Consorzio del suino pesante italiano in data 29 luglio 1986 ha modificato la propria denominazione in «Consorzio del suino pesante italiano tipico» (C.S.P.I.T.);

Vista la successiva domanda in data 4 settembre 1986 presentata dal suddetto Consorzio del suino pesante italiano tipico intesa ad ottenere, in sostituzione della richiesta di cui alla domanda precedente, il riconoscimento del marchio di qualità «Suino pesante italiano tipico»;

Esaminata la documentazione prodotta dal Consorzio istante a corredo delle domande suddette ed, in particolare, l'atto costitutivo, lo statuto del Consorzio del suino pesante italiano tipico ed il regolamento disciplinante l'uso del marchio di qualità «Suino pesante italiano tipico»;

Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per il riconoscimento richiesto del marchio di qualità «Suino pesante italiano tipico» in quanto esso è inteso a garantire la validità della produzione di carni dei suini delle razze summenzionate nati ed allevati sul territorio italiano da allevatori consorziati secondo le modalità di allevamento indicate dal regolamento di produzione e rispondenti allo standard qualitativo previsto dal regolamento medesimo e dovuto alle caratteristiche proprie delle suddette razze ed ai metodi di allevamento;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio «Suino pesante italiano tipico» presentato dal Consorzio del suino pesante italiano tipico e depositato all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Reggio Emilia con il n. 32081C/86 è riconosciuto quale « marchio di qualità» da utilizzare per contraddistinguere, mediante marcatura distintiva, le carni derivanti dai suini delle razze idonee allo scopo e loro incroci.

Art. 2.

Il marchio di qualità «Suino pesante italiano tipico» è riservato ai suini nati, allevati e prodotti sul territorio nazionale da allevatori consorziati nel rispetto delle norme del regolamento del Consorzio del suino pesante italiano tipico.

Art. 3.

Le carni da contraddistinguere con il marchio «Suino pesante italiano tipico» sono esclusivamente le mezzene e le cosce dei suini di cui al precedente art. 1, destinate alla produzione di prosciutti.

Art. 4.

Il marchio di qualità «Suino pesante italiano tipico» viene applicato sul piatto esterno di entrambe le cosce con tatuaggio a simboli da cui dovranno risultare ben individuati la sigla della provincia, il marchio depositato, il mese di marchiatura e il numero dell'allevamento.

All'atto della macellazione il marchio di qualità potrà contraddistinguere, ove ne sussistano i requisiti, le intere mezzene, nonché i prosciutti da esse derivati.

Art. 5.

Il Consorzio del suino pesante italiano tipico (C.S.P.I.T.) è incaricato della gestione, distribuzione e applicazione del marchio di qualità «Suino pesante italiano tipico» di cui all'art. 1, secondo le norme previste dal proprio regolamento ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine il Consorzio del suino pesante italiano tipico provvede a verificare l'origine nazionale e aziendale dei suini e la loro rispondenza alle caratteristiche quantitative e qualitative previste dallo standard.

Il Consorzio provvede inoltre a verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti all'atto della macellazione, l'esatta esecuzione della stessa e la conformità delle carni alle caratteristiche prescritte.

Art. 6.

Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, qualora ne accerti un insufficiente o irregolare funzionamento con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico, potrà provvedere alla revoca dell'incarico medesimo.

Qualsiasi variazione allo statuto e/o al regolamento del Consorzio di cui trattasi o allo schema del contrassegno dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero vigilante.

Roma, addì 12 novembre 1986

Il Ministro: PANDOLFI

REGOLAMENTO PER LA PRODUZIONE DEL SUINO PESANTE ITALIANO TIPICO

Art. 1.

Il marchio di qualità di «Suino pesante italiano tipico» è riservato esclusivamente ai suini di cui all'art. 4, alle mezzene ed alle cosce destinate alla produzione dei prosciutti da essi derivate, le quali pure saranno contraddistinte con il marchio di qualità di cui trattasi.

Tali suini devono essere nati, allevati e prodotti sul territorio nazionale, da allevatori consorziati nel rispetto delle norme del regolamento che segue.

Il marchio di qualità suddetto rappresenta il muso di un suino stilizzato e a puntini raggruppati, così come da verbale di deposito dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Reggio Emilia.

Art. 2.

Caratteristiche delle carni

Il suino pesante italiano tipico è caratterizzato da carni mature, sode, compatte, sapide, con buona colorazione del muscolo, grasso di copertura consistente di colore bianco o rosato; con esclusione di carni pallide, flaccide, essudative (PSE) o scure, secche e rigide (DFD), eccessivamente marezzate, e con grasso di copertura inconsistente, ossidato, untuoso o con colorazioni anomale.

Art. 3.

Età e peso al macello

Il peso vivo al macello ottimale è ritenuto 160 kg con un minimo di 150 kg; l'età minima dovrà essere di nove mesi (giorni 270) dalla marchiatura.

Art. 4.

Razze

Allo stato delle attuali conoscenze, sono ammessi i suini di razza Large White, Landrace italiana e loro incroci.

Il Consorzio si avvale di una commissione tecnica per valutare l'eventuale introduzione di altre razze e linee genetiche che, attraverso opportune verifiche tecnico-scientifiche, documentate, univoche e in tempi adeguati si dimostrino idonee alle caratteristiche di qualità delle carni e dei prodotti derivati richiesti dal Consorzio stesso.

Art. 5.

La morfologia degli animali deve essere quella prevista dal regolamento dei libri genealogici delle razze Large White e Landrace italiana; si sottolinea la conformazione del prosciutto ivi descritta.

È richiesto che almeno un genitore risulti iscritto al libro genealogico. Le femmine saranno scelte dall'allevatore d'intesa con un tecnico nominato dall'A.P.A. competente per territorio.

Art. 6.

Alimentazione

Alimenti non ammessi in alcun periodo (*):

scarti di mensa;

olii di pesce;

fieno greco.

Alimenti categoricamente esclusi nella seconda fase di ingrasso:

sottoprodotti del riso;

scarti di macellazione;

bioproteine.

Alimenti ammessi nella prima fase (fino a 80 kg p.v.):

oltre agli alimenti utilizzabili nel periodo di ingrasso, e in idonea concentrazione.

Sottoprodotti:

farine di origine animale:

carne	fino al	5%	della razione
pesce	»	3%	»
semola glutinata di mais	»	10%	»
distillers	»	3%	»
torula, lievito di birra	»	2%	»
marco mele + pere + buccette d'uva + pomodoro (in complesso)	»	7%	»
farina di vinacciolo defibrinato	»	5%	»
pastazzo di agrumi	»	5%	»
carruba denocciolata	»	5%	»
strutto suino	»	2%	»

Alimenti ammessi nella seconda fase di ingrasso (oltre 80 kg p.v.):

Prodotti:

mais	fino al	60%	della razione
sorgo	»	40%	»
orzo	»	60%	»
frumento, triticale, avena e altri cereali minori	»	30%	»
manioca	»	10%	»
farina disidratata di medica	»	3%	»

(*) Oltre naturalmente agli alimenti e/o additivi già comunque esclusi dalla legislazione vigente: deiezioni animali e loro derivati (pollina, fanghi di depurazione), estrogeni ecc.

Sottoprodotti:

cruscami (sottoprodotti dell'industria molitoria)	minimo	10%	della razione
	massimo	30%	»
melasso	fino al	5%	»
siero di latte, latticello, polpe secche esauste di bietola	»	5%	»

Farine di estrazione e panelli:

soja	»	20%	»
girasole	»	10%	»
arachide	»	5%	»
sesamo, cocco	»	5%	»
panello di germe di mais	»	5%	»
panello di lino	»	3%	»

L'alimento dovrà essere somministrato sotto forma umida (borlanda o broda, pastone), preferibilmente con siero di latte.

Art. 7.

Gestione del marchio di qualità

Marchiatura: essa avviene ad opera dell'allevatore produttore e riguarda quei suinetti che abbiano le caratteristiche previste dall'art. 4.

La marchiatura dei soggetti deve essere effettuata sotto scrofa dopo venti giorni dalla nascita e comunque entro lo svezzamento, sul piatto esterno di entrambe le cosce con tatuaggio a simboli da cui dovranno risultare ben individuati: sigla della provincia, marchio depositato, mese di marchiatura e numero dell'allevamento assegnato dall'associazione provinciale allevatori o dal consorzio in mancanza della sezione provinciale e fino alla sua eventuale costituzione.

Si riporta di seguito un esempio di marchiatura:
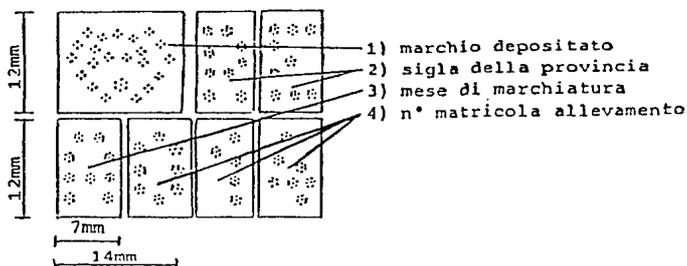
Qualifica della mezzena: il suino marchiato, all'atto della macellazione, potrà conservare il marchio di qualità sulle mezzene qualora possegga i requisiti di peso, età e qualità previsti dal regolamento. In tal modo il 100% delle carni di tale suino risulta protetto sino al momento della sezionatura.

Per quei suini marchiati e macellati senza aver raggiunto i requisiti previsti il Consorzio provvederà alla neutralizzazione del tatuaggio recante il marchio.

Qualifica del prosciutto: nel caso che il suino marchiato corrisponda agli standard richiesti il marchio di qualità rimane sui prosciutti fino al consumatore. In tal modo circa il 50% del valore della mezzena, che è rappresentato dal prosciutto, risulta protetto dal marchio sino al consumo.

Il Consorzio prevede di adottare altri contrassegni di qualità, d'intesa tra allevatori, industrie delle carni e distributori, rivolti alla marchiatura degli altri tagli della mezzena oltre ai prosciutti.

Art. 8.

Passaggi di proprietà

Nel caso che il suinetto venga ceduto ad altra azienda produttrice, per completare il ciclo di allevamento, il suinetto conserverà la sua marchiatura iniziale e gli allevatori venditori ed acquirenti devono segnalare al Consorzio, con apposito modulo, entro otto giorni, l'avvenuto passaggio con relativi numeri di matricola e registrare il movimento nel registro apposito. I suinetti marchiati possono essere venduti solo ad altro allevamento consorziato. I marchi e/o contrassegni sono di proprietà esclusiva del Consorzio e non possono costituire oggetto privatistico tra soci e terzi. Dovranno altresì essere segnalate al Consorzio, con apposito modulo, le vendite ai macellatori.

Art. 9.

L'allevatore produttore di suini è tenuto a consentire le ispezioni dei locali di produzione, i controlli, le verifiche e gli esami sugli animali e degli alimenti, nonché alla tenuta di registri stampati e vidimati dal Consorzio e la documentazione necessaria a dimostrare che la provenienza e le modalità di produzione dei suini corrispondono ai requisiti prescritti dal presente regolamento.

Gli allevatori produttori sono tenuti a fornire al Consorzio tutti gli elementi che potranno essere richiesti sulla produzione, nonché eventuali altri dati ritenuti utili per la migliore applicazione delle norme previste dal presente regolamento e dallo statuto.

Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco entro sette giorni dalla data dell'avvenuta operazione.

L'applicazione dei marchi o contrassegni di cui all'art. 6 deve essere registrata lo stesso giorno o il giorno successivo.

I registri e la relativa documentazione devono essere custoditi per un periodo minimo di due anni.

Ai sensi del regolamento si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di allevamento del suinetto o del suino indicate nell'art. 1 e sia autorizzata secondo le vigenti leggi. Sui registri sono inoltre annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato, oggetto o no di contestazione da parte dell'allevatore. Tali annotazioni devono recare oltre alla data anche la firma degli interessati. Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita all'allevamento e l'esito della stessa.

Art. 10.

L'allevatore che non si attenga scrupolosamente alle norme previste dal presente regolamento, durante la fase di allevamento o ingrasso, è sottoposto a richiamo oppure nei casi più gravi ad ammenda, espulsione ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Il Consorzio ha altresì facoltà di adottare provvedimenti amministrativi che riterrà congrui.

Il Consorzio stesso si farà parte diligente per segnalare alle autorità competenti le irregolarità e il reato commesso.

Art. 11.

È vietato apporre ogni altra indicazione ad eccezione di quelle notoriamente previste dalla legge.

Art. 12.

I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, possono svolgere la vigilanza avvalendosi dei relativi organismi competenti.

Reggio Emilia, addì 29 luglio 1986

Approvato dall'assemblea generale dei consorziati

Visto, *il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
PANDOLFI

86A8818

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 7 ottobre 1986.

Approvazione delle norme tecniche per l'omologazione degli apparati per collegamenti in ponte radio ad uso privato per impiego televisivo operanti nella gamma dei 14 GHz.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 319 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti gli atti finali della conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati a Ginevra il 6 dicembre 1979 ed in particolare il regolamento delle radiocomunicazioni, ai quali è stata data esecuzione in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 740;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ravvisata la necessità di stabilire le norme tecniche riguardanti gli apparati per collegamenti in ponte radio ad uso privato per impiego televisivo nella gamma dei 14 GHz;

Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvate le norme tecniche annesse al presente decreto, di cui fanno parte integrante, per l'omologazione degli apparati per collegamenti in ponte radio ad uso privato per impiego televisivo operanti nella gamma dei 14 GHz.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1986

Il Ministro: GAVA

NORME TECNICHE PER L'OMOLOGAZIONE DI APPARATI RADIO DA IMPIEGARE PER I SERVIZI FISSI AD USO PRIVATO OPERANTI NELLA GAMMA DEI 14 GHz.

1. GENERALITÀ

1.1 *Oggetto e scopo delle norme*

Le presenti norme tecniche hanno lo scopo di stabilire le prescrizioni a cui devono corrispondere gli apparati radio da impiegare per i servizi fissi ad uso privato nella gamma di frequenza 14.250 ÷ 14.500 MHz per la trasmissione di segnali video e segnali di servizio.

1.2 *Documentazione tecnica*

Gli apparati oggetto delle presenti norme devono essere presentati all'omologazione corredati di tutta la documentazione tecnica relativa, in lingua italiana, e in particolare di:

manuali d'istruzione;
schemi dettagliati circuitali ed a blocchi con relativi livelli;
valori e caratteristiche dei componenti;
descrizione dettagliata di funzionamento;
caratteristiche di alimentazione;
caratteristiche dello scrambler;
caratteristiche d'antenna;
fotografie degli apparati.

2. CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 *Tipi di apparati*

Gli apparati oggetto delle presenti norme sono suddivisi nei seguenti tipi:

a) apparati a modulazione diretta, da utilizzare esclusivamente per collegamenti costituiti al massimo da due tratte con transito intermedio in banda base;

b) apparati a conversione con modulazione a frequenza intermedia, da utilizzare per collegamenti costituiti da una o più tratte con transiti a frequenza intermedia o in banda base.

2.2 *Capacità di informazione*

Tutti gli apparati devono poter consentire la trasmissione di un segnale televisivo a colori.

Inoltre:

gli apparati a conversione devono poter trasmettere quattro canali suono in sottoportante oppure una sottoportante modulata 4 PSK da un segnale numerico a 2 Mbit/s per sei canali suono;

gli apparati a modulazione diretta devono poter trasmettere tre canali suono in sottoportante oppure una sottoportante modulata 4 PSK da un segnale numerico a 2 Mbit/s per sei canali suono.

2.3 *Caratteristiche costruttive*

Le apparecchiature devono essere realizzate con componenti allo stato solido e, oltre a rispondere alle presenti norme, devono essere costruite secondo i più recenti dettami della tecnica.

In particolare, la costruzione deve essere tale da consentire l'agevole effettuazione delle normali operazioni di manutenzione, riparazione ed ispezione.

2.4 *Tipi di installazione*

Tutti gli apparati oggetto delle presenti norme devono poter essere installati in ambiente interno ovvero in ambiente esterno, se dichiarato dal costruttore, nelle condizioni e con le prestazioni appresso indicate.

Deve essere prevista altresì la possibilità di inserire un filtraggio per le armoniche sul segnale trasmesso.

2.4.1 Apparati per interno

Gli apparati trasmettitore e ricevitore, qualora si tratti di collegamento singolo bidirezionale, devono poter funzionare contemporaneamente e devono poter essere connessi ad un'unica antenna mediante un'unica linea di alimentazione.

2.4.2 Apparati per esterno

Gli apparati trasmettitori e ricevitori, qualora si tratti di collegamento singolo bidirezionale, devono poter funzionare contemporaneamente ed essere racchiusi in appositi contenitori di facile trasportabilità (ed allocati o nella parte posteriore dell'antenna o separati dall'antenna stessa).

Gli apparati inoltre devono essere collegati tramite cavi di interconnessione alle apparecchiature eventualmente allocate all'interno.

La tensione di alimentazione non deve superare il valore di 70 Vcc oppure 48 Vca.

2.4.3 Cavi di interconnessione

I cavi/cavo di interconnessione tra apparati da installare all'interno di edifici e gli apparati posti all'esterno devono essere adeguatamente protetti da entrambi i lati contro le fulminazioni.

All'uopo la misura va effettuata mediante applicazione successiva di 10 impulsi positivi e 10 impulsi negativi con intervalli fra un impulso e il successivo maggiore di 30 secondi.

Il banco di misura deve essere tale da generare impulso del tipo $1{,}2/50/\mu$ con tensione di picco pari a 1000 V. Gli impulsi devono essere applicati tramite un generatore del tipo indicato nella figura 1.

2.5 *Canalizzazione*

La disposizione dei canali RF è riportata in fig. 2. Nel caso di collegamenti bidirezionali, il distanziamento in frequenza tra le portanti di trasmissione e di ricezione di uno stesso fascio deve essere almeno di 130 MHz.

2.6 *Banda a radiofrequenza*

La banda a radiofrequenza occupata, per trasmettere la capacità informativa di cui al punto 2.2, non deve superare i limiti riportati nella maschera di fig. 3.

2.7 *Frequenza intermedia*

Il valore nominale della frequenza intermedia deve essere 70 MHz.

2.8 *Tipo di modulazione*

È prescritto l'uso della modulazione di frequenza con preenfasi conforme a quanto raccomandato dal CCIR (Racc. 405-1).

2.9 *Banda base*

La banda base è la banda di frequenza occupata, all'ingresso del modulatore ed all'uscita del demodulatore, dal segnale televisivo, dalle sottoportanti audio e dall'eventuale segnale pilota di continuità.

La banda base deve essere compresa fra 25 Hz e 9,1 MHz per apparati a conversione e tra 25 Hz e 8,1 MHz per apparati a modulazione diretta.

La banda 25 Hz ÷ 5 MHz è occupata dalla banda video e la restante è occupata dalle sottoportanti musicali e dalla pilota di continuità, ove prevista.

2.10 *Segnali di prova e di riferimento*

2.10.1 Segnali di prova

I segnali di prova di ciascuna misura, devono essere conformi a quelli indicati dal CCIR (Racc. 567).

2.10.2 Segnale di riferimento di banda base

Il segnale di riferimento di banda base è un segnale sinusoidale di frequenza uguale alla frequenza di intersezione della curva di enfasi (CCIR Racc. 405-1).

Il livello del segnale di riferimento in trasmissione e in ricezione deve essere dichiarato dal costruttore.

2.11 *Deviazione di frequenza*

La deviazione di frequenza è il valore della deviazione del segnale RF emesso quando viene modulato:

a) per il segnale TV, con il segnale di riferimento di B.B. (par. 2.10.2);

b) per le sottoportanti suono, con le relative sottoportanti non modulate.

La deviazione di frequenza per il segnale TV deve essere pari a 8 MHz pp; per le sottoportanti suono deve essere dichiarata dal costruttore e non deve essere comunque superiore a 2 MHz pp per sottoportante numerica e a 0,9 MHz pp per ciascuna sottoportante analogica.

2.12 *Pilota di continuità*

Il segnale pilota di continuità è consentito solo per apparati a conversione e può corrispondere alla frequenza di 8,5 MHz oppure alla frequenza di 9,023 MHz.

La tolleranza sul valore nominale della frequenza deve essere compresa tra $\pm 5 \cdot 10^{-5}$

La deviazione di frequenza deve essere uguale a (CCIR Racc. 401-2):

140 kHz eff. con pilota 8,5 MHz;
100 kHz eff. con pilota 9,023 MHz.

2.13 *Caratteristiche di ingresso e di uscita a RF*

Impedenza alla porta comune di antenna a RF, corrispondente al modo TE 10 della guida d'onda I.E.C. R140.

Perdita di ritorno in ± 10 MHz rispetto alla frequenza centrale, $\geqslant 26$ dB per apparati da interno; $\geqslant 20$ dB per apparati da esterno.

Flangia di uscita, I.E.C. UDR 140.

3. CONDIZIONI DI PROVA

3.1 *Condizioni di prova normali ed estreme*

Le misure di rispondenza vengono effettuate nelle condizioni climatiche normali di prova, a meno che non sia diversamente specificato nella descrizione della singola misura.

3.2 *Condizioni climatiche normali di prova*

Le condizioni normali di temperatura ed umidità devono essere:

— per apparati destinati all'installazione in interno:

T	Ur
+ 5°C	85%
+ 30°C	85%
+ 40°C	45%

— per apparati destinati all'installazione in esterno:

T	Ur
— 20°C	—
+ 30°C	85%
+ 40°C	45%

I contenitori nei quali sono alloggiati gli apparati per esterno devono essere a tenuta di pioggia battente e devono essere realizzati in modo tale da avere adeguata protezione da irraggiamento solare.

3.3 *Condizioni climatiche estreme di prova*

Le condizioni estreme di temperatura ed umidità devono essere:

— per apparati destinati all'installazione in interno:

T	Ur
— 5°C	—
+ 30°C	90%
+ 45°C	50%

— per apparati destinati all'installazione in esterno:

T	Ur
— 30°C	—
+ 30°C	90%
+ 50°C	50%

3.4 *Tensioni di prova*

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.a., le tensioni di prova devono essere pari a 0,90 e 1,10 volte la tensione nominale.

La frequenza deve essere compresa fra 48 e 52 Hz.

La distorsione della forma d'onda d'ingresso deve essere minore del 10%.

Se l'apparato è progettato per funzionare con alimentazione in c.c., le tensioni di prova devono essere pari a 0,85 e 1,20 volte la tensione nominale.

3.5 *Esecuzione delle prove*

Le misure saranno eseguite dopo che gli apparati, sistemati nella camera climatica, alimentati e funzionanti, abbiano raggiunto l'equilibrio termico, nonché dopo che sia stato raggiunto il prescritto tasso di umidità nella camera di prova.

4. CONDIZIONI DI PROVA PARTICOLARI

4.1 *Antenna fittizia*

Se le prove vengono condotte con un'antenna fittizia, questa deve essere costituita da un carico, non reattivo e non irradiante, con ROS minore o uguale a 1,15.

4.2 *Dispositivo di silenziamento*

Se il ricevitore è munito di un dispositivo di silenziamento, tale dispositivo va messo fuori servizio durante tutto il corso delle prove.

5. TRASMETTITORE

5.1 *Scarto di frequenza*

Lo scarto di frequenza del trasmettitore è la differenza fra la frequenza misurata per l'onda portante ed il suo valore nominale.

Per qualsiasi condizione estrema di prova (par. 3.3) lo scarto di frequenza non deve superare i seguenti valori:

apparati da interno «a conversione»: $\pm 4 \cdot 10^{-5}$
apparati da esterno «a conversione»: $\pm 6{,}5 \cdot 10^{-5}$
apparati a «modulazione diretta»: $\pm 13 \cdot 10^{-5}$

5.2 *Potenza di uscita del trasmettitore*

Per potenza nominale di uscita del trasmettitore s'intende la potenza RF dichiarata dal costruttore.

La potenza nominale non può essere superiore a +30 dBm.

Nelle condizioni normali (par. 3.2), la potenza del trasmettitore può avere uno scarto massimo di ± 2 dB rispetto al valore nominale.

5.3 *Irradiazioni non essenziali*

Per irradiazioni non essenziali s intendono tutte le irradiazioni emesse su qualunque altra frequenza non compresa nella banda RF (par. 2.6).

Le irradiazioni non essenziali devono essere espresse indicando il livello della potenza di ciascuna componente discreta emessa dal trasmettitore chiuso su antenna fittizia.

Il trasmettitore deve trovarsi in regime di portante non modulata e le misure vanno effettuate in una gamma compresa fra 1000 MHz e 20.000 MHz, eccezion fatta per la banda RF sulla quale è previsto il funzionamento del trasmettitore (par. 2.6).

Qualsiasi irradiazione non essenziale, sia in presenza sia in assenza di modulazione, deve trovarsi al di sotto del livello della portante non modulata, di almeno 65 dB per le frequenze della gamma 14.250 ÷ 14.500 MHz e di almeno 85 dB per tutte le altre frequenze di cui al comma precedente.

6. RICEVITORE

6.1 *Cifra di rumore*

La cifra di rumore deve essere minore o uguale a 10 dB per gli apparati a conversione e a 12 dB per gli apparati a modulazione diretta.

La misura deve essere eseguita all'ingresso del filtro di diramazione simulando il campo di —40 dBm mediante regolazione manuale del guadagno dell'amplificatore a frequenza intermedia.

6.2 *Curva di silenziamento*

La curva di silenziamento, per la banda video compresa tra 10 kHz e 5 MHz, deve corrispondere a quella teorica, calcolata per la cifra di rumore misurata, entro ± 2 dB, per potenza ricevuta compresa tra — 50 dBm e — 80 dBm.

La misura s'intende effettuata a temperatura ambiente di 25°C ± 5°C.

6.3 *Attenuazione della frequenza immagine*

La frequenza immagine deve essere attenuata di almeno 65 dB.

6.4 *Irradiazioni parassite*

Per irradiazioni parassite devono intendersi tutte quelle ascrivibili al ricevitore.

Le irradiazioni parassite devono essere espresse dalla potenza di ciascuna componente discreta presente al connettore di antenna del ricevitore.

7. MISURE DI SISTEMA (Prestazioni di trasmissione BB/BB)

7.1 *Tratta simulata*

Le prestazioni di trasmissione del canale video devono essere verificate con riferimento ad un circuito di prova costituito da una apparecchiatura di modulazione collegata a quella di demodulazione attraverso un ricetrasmettitore a radiofrequenza.

Il livello del segnale a radiofrequenza all'ingresso del ricevitore deve essere pari a —40 dBm.

7.1.1 Impedenza ingresso/uscita in banda video

75 ohm sbilanciati con perdite di ritorno maggiori di 26 dB nella banda 25 Hz÷5 MHz.

7.1.2 Caratteristica ampiezza-frequenza in banda base

Per un livello di ingresso BB di 1 Vpp (in un punto ad 1 Vpp) la curva ampiezza-frequenza deve essere contenuta entro ± 0,5 dB da 25 Hz fino a 5 MHz, entro ± 1 dB fino a 9,1 MHz, per apparati a conversione, e fino a 8,1 MHz, per apparati a modulazione diretta.

7.1.3 Caratteristica fase-frequenza in banda video

Il ritardo di gruppo deve essere inferiore a 20 ns nella banda di frequenza da 100 Hz a 5 MHz.

La misura va effettuata alla temperatura ambiente di 25°C±5°C.

7.1.4 Variazione dell'equivalente con la temperatura

Le variazioni dell'equivalente valutate su segnale di prova B_3 (CCIR, Racc. 567) nelle condizioni di temperatura indicate al par. 3.2 devono essere inferiori o uguali a ± 0,3 dB per apparati a conversione e ± 1,5 dB per apparati a modulazione diretta.

7.1.5 Prestazioni di rumore

Le prestazioni devono essere misurate secondo i metodi indicati dal CCIR (Racc. 567).

a) Rumore casuale continuo (pesato).

Il rapporto segnale-disturbo misurato nella banda 10 kHz÷5 MHz e con rete di pesatura unificata deve essere uguale o maggiore di 70 dB per apparati a conversione e di 65 dB per apparati a modulazione diretta.

b) Rumore a bassa frequenza.

Il rapporto segnale-disturbo deve essere maggiore o uguale a 55 dB.

c) Rumore periodico.

Il rapporto segnale-disturbo per le frequenze comprese fra 10kHz e 5 MHz deve essere maggiore o uguale a 65 dB.

7.1.6 Distorsioni non lineari

Le prestazioni devono essere misurate con i metodi e i segnali di prova indicati dal CCIR (Racc. 567).

Per apparati a conversione:

a) guadagno differenziale, ≤ di 1% (con segnale di prova D_2);
b) fase differenziale, ≤ di 1° (con segnale di prova D_2).

Per apparati a modulazione diretta:

a) guadagno differenziale, ≤ di 2% (con segnale di prova D_2);
b) fase differenziale, ≤ di 2° (con segnale di prova D_2).

7.1.7 Distorsioni lineari della forma d'onda

Le prestazioni devono essere misurate con i metodi e i segnali di prova indicati dal CCIR (Racc. 567).

a) Risposta impulso 2T sen^2 (segnale B1), ≤ 2% a ± 200 ns
≤ 1% a ± 400 ns
≤0,5% a ± 800 ns

b) Risposta impulso 2T sen^2/barra (segnali B1/B2; B3), ≤ 2%.

8. MISURE DI SISTEMA (Prestazioni di trasmissione FI/FI)

8.1 *La misura va effettuata solo su apparati a conversione (FI/FI)*

Le prestazioni di trasmissione FI/FI devono essere verificate con riferimento ad un circuito di prova costituito da un trasmettitore e da un ricevitore connesso a RF con opportuno attenuatore in modo da avere un livello di ingresso RF al ricevitore di —40 dBm.

8.1.1. Curva ampiezza-frequenza

La risposta ampiezza-frequenza tra 60 e 80 MHz deve essere contenuta in una fascia di 0,5 dB per la versione da interno e di 1 dB per la versione da esterno.

8.1.2 Curva ritardo di gruppo-frequenza

La curva dei tempi di transito di gruppo in un ricetrasmettitore, rilevata fra l'ingresso FI del trasmettitore e l'uscita FI del ricevitore, deve essere contenuta entro le fasce seguenti:

versione da interno, 3 ns fra 62 MHz e 78 MHz;
versione da esterno, 5 ns fra 62 MHz e 78 MHz.

8.1.3 Dispositivo di silenziamento

Le apparecchiature del tipo a conversione devono essere dotate di un dispositivo di silenziamento.

Avvenuto il silenziamento, un eventuale dispositivo allocato in ricezione o in trasmissione sostituisce il segnale ricevuto (di qualità degradata) con una portante FI non modulata la cui frequenza non deve differire dal valore nominale di 70 MHz di più di 200 kHz.

9. ANTENNE

9.1 *Tipi di antenne*

È prescritto l'uso di antenne a riflettore parabolico ad elevate prestazioni.

9.2 *Guadagno*

Il guadagno riferito al radiatore isotropico, per qualsiasi frequenza della gamma 14.250 ÷ 14.500 MHz, non deve in nessun caso risultare inferiore a 36 dB.

9.3 *Perdita di ritorno*

La perdita di ritorno misurata all'ingresso dell'antenna deve essere maggiore di 26 dB (R.O.S. minore di 1.1).
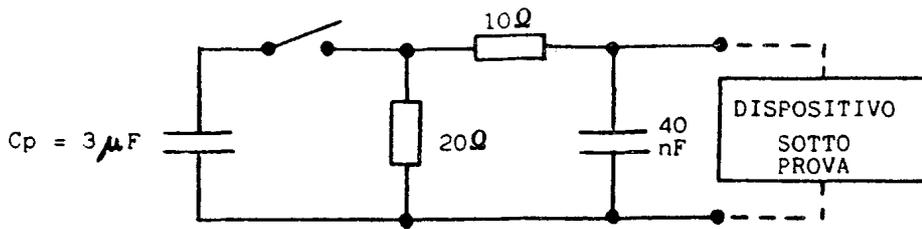
Fig.1 BANCO DI PROVA PER LA MISURA DI PROTEZIONE DA IMPULSI
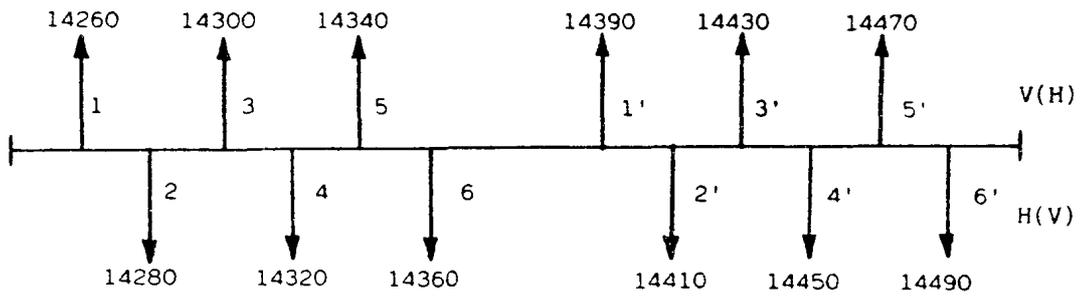
Fig.2 CANALIZZAZIONE RF (frequenze in MHz)
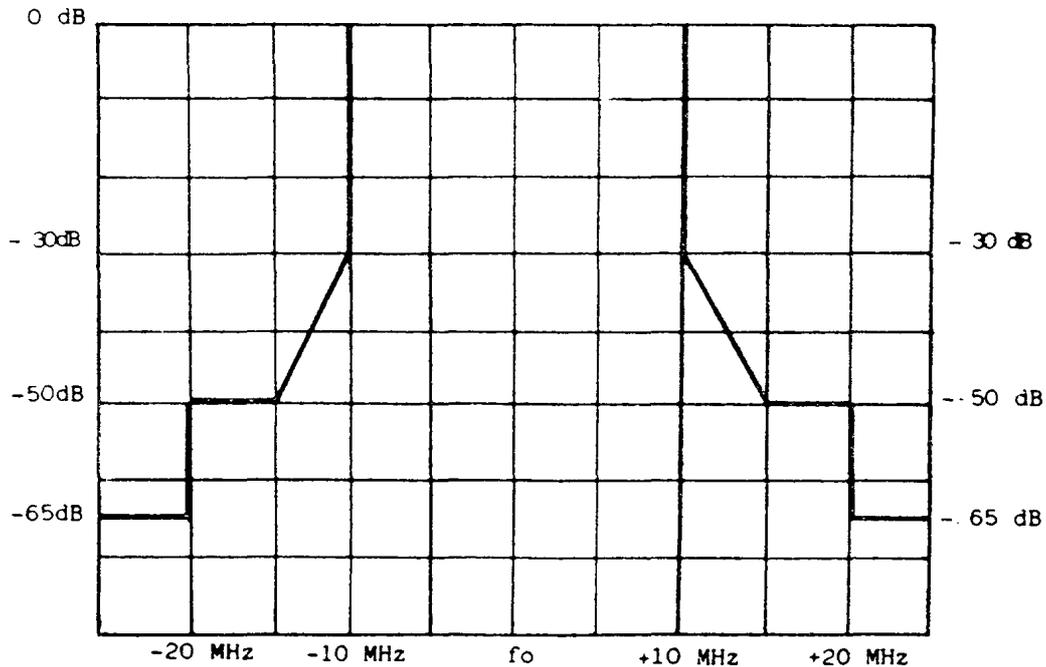
Fig.3 SPETTRO DEL SEGNALE DI USCITA DEL TRASMETTITORE

(fo frequenza nominale della portante; 0 dB si riferisce alla potenza nominale di cui al punto 5.2)

86A7766

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 31 luglio 1986.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico per una zona in comune di S. Quirico d'Orcia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, lettera *a*);

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Considerato che la zona del territorio comunale del comune di S. Quirico d'Orcia così delimitata:

«dal punto in cui la s.s. n. 2 Cassia sormonta il fiume Orcia, in corrispondenza del confine comunale, si risale il fiume Orcia per circa 500 m fino alla confluenza con il fosso Rigo. Si risale il fosso Rigo per circa km 5 fino ad incontrare nuovamente il confine comunale. Si segue il confine comunale fino all'incontro con il torrente Tuoma e si scende il torrente Tuoma verso sud-ovest fino all'incontro con la s.s. n. 2 Cassia.

Si prende la vecchia Cassia sino al bivio per S. Quirico, di qui voltando a destra si costeggiano le mura urbiche ad una distanza di rispetto pari a m 300 in linea d'aria, lasciandosi il capoluogo sul lato sinistro, fino all'incontro con la strada comunale che collega S. Quirico con il Castello di Ripa d'Orcia.

All'incontro di tale strada con il confine comunale si segue quest'ultimo in direzione sud fino a ricongiungersi con il fiume Orcia che si segue fino al punto in cui questo è sormontato dalla s.s. n. 2 Cassia»,

riveste aspetti paesaggistici di notevole rilevanza tradizionale ed ambientale ed è ricca sia di zone boscose sulle quali dominano torrioni e castelli isolati (Ripa d'Orcia, Castel Vignoni), che di zone collinari lavorate a grano ed alternate a crete, che costituiscono uno degli aspetti più significativi del paesaggio toscano meridionale della Val d'Orcia;

Vista la proposta di vincolo, inoltrata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena, in data 22 marzo 1986, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 28 giugno 1986;

Decreta:

Ad integrazione degli elenchi delle bellezze naturali approvati dalla regione Toscana, la zona nel territorio comunale di S. Quirico d'Orcia, nei limiti sopra descritti, secondo quanto previsto dalla lettera *a*) dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1977, n. 616, è assoggettata al vincolo previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificata ed integrata dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ed alle autorizzazioni previste dall'art. 7 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, con le modifiche apportate dal quinto comma della legge 8 agosto 1985, n. 431.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Siena provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altre copie della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 31 luglio 1986

p. *Il Ministro:* GALASSO

86A8881

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 28 giugno 1986, n. **762**.

Modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù - A.I.G., in Roma.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, vengono approvate le modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana alberghi per la gioventù - A.I.G., in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1948.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1986
Registro n. 8 Turismo, foglio n. 84

86G1117

DECRETO 28 giugno 1986, n. **763**.

Autorizzazione all'Automobile club di Vercelli ad acquistare un immobile.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, l'Automobile club di Vercelli viene autorizzato ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 134.000.000, una porzione immobiliare costituita da due locali con annessi servizi, a livello strada, per mq 87, sita in Borgosesia (Vercelli), via Vittorio Veneto n. 8-10, censita al nuovo catasto edilizio urbano alle partite 1870 e 1849, foglio T, mappali 47/5, 47/7 e 47/6, di proprietà dei signori Varalda Giuseppe e Travaini Liliana, come da atto preliminare di compravendita 8 ottobre 1985, n. 30.698 di repertorio, a rogito dott. Francesco Boggia, notaio in Vercelli, registrato a Vercelli in data 9 ottobre 1985 al n. 2292, da adibire ad uffici della locale delegazione.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1986
Registro n. 8 Turismo, foglio n. 85

86G1118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 30 luglio 1986, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Cadossene a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 1° giugno 1978, repertorio 16415, registro società 8749;

società cooperativa edilizia Colle San Michele a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Ciangheddu in data 3 luglio 1978, repertorio 202054, registro società 8627;

società cooperativa agricola Consorzio tra cooperative di pastori «Associazione cooperativa pastori» a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Falchi in data 15 giugno 1963, repertorio 4930, registro società 3483;

società cooperativa di produzione e lavoro Cosar a r.l., già Cooperativa Sarda Analisi e Ricerche - C.O.S.A.R. a r.l., con sede in Cagliari costituita per rogito Fadda in data 14 aprile 1978, repertorio 16224, registro società 8714;

società cooperativa edilizia Domus Aurea a r.l., con sede in Cagliari costituita per rogito Loi in data 18 febbraio 1964, repertorio 48237, registro società 3609;

società cooperativa edilizia Galassia a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito De Riso, in data 1° febbraio 1975, repertorio 1147, registro società 7034;

società cooperativa edilizia Habitat a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 22 maggio 1973, repertorio 26900, registro società 6127;

società cooperativa edilizia Iulia a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 6 maggio 1958, repertorio 11460, registro società 2590;

società cooperativa edilizia I Gigli a r.l., con sede in Saba, costituita per rogito Saba in data 17 marzo 1975, repertorio 214527, registro società 7046;

società cooperativa edilizia La Musica a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Porru in data 5 marzo 1974, repertorio 11528, registro società 6604;

società cooperativa edilizia La Perla a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 31 aprile 1964, repertorio 48078, registro società 3661;

società cooperativa edilizia San Giuseppe Secondo a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Giagheddu in data 31 marzo 1976, repertorio 233684, registro società 7485;

società cooperativa edilizia Sant'Avendrace 2° Gruppo a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 23 giugno 1973, repertorio 9557, registro società 6003;

società cooperativa edilizia Sequoia a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Contu in data 27 marzo 1959, repertorio 16537, registro società 2705;

società cooperativa edilizia Sodalitas a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Cugusi in data 9 giugno 1951, repertorio 41638, registro società 1870;

società cooperativa edilizia Tegula a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Clarkson in data 17 dicembre 1973, repertorio 5368, registro società 6345;

società cooperativa Il Tulipano a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Vacca in data 4 aprile 1975, repertorio 12143, registro società 7050;

società cooperativa edilizia Tului a r.l., con sede in Giba (Cagliari), costituita per rogito Fadda in data 13 maggio 1980, repertorio 19397, registro società 9326;

società cooperativa edilizia 27 Giugno a r.l., con sede in Cagliari, costituita per rogito Puxeddu in data 27 giugno 1975, repertorio 13788, registro società 7178;

società cooperativa di produzione e lavoro Panificatori Associati a r.l., con sede in Assemini (Cagliari), costituita per rogito Porru in data 18 aprile 1972, repertorio 8621, registro società 5682;

società cooperativa edilizia Tecis a r.l., con sede in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito La Mendola in data 16 luglio 1980, repertorio 5032, registro società 9442;

società cooperativa edilizia L'Union a r.l., con sede in Capoterra (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 2 marzo 1973, repertorio 26712, registro società 6062;

società cooperativa edilizia Dolianova 2000 a r.l., con sede in Dolianova (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 9 novembre 1973, repertorio 28460, registro società 6306;

società cooperativa edilizia Matteotti 2000 a r.l., con sede in Domus De Maria (Cagliari), costituita per rogito Gialanella in data 22 febbraio 1974, repertorio 29020, registro società 6494;

società cooperativa edilizia Agricola Nuova Rinascita 77 a r.l., con sede in Furtei (Cagliari), costituita per rogito Polli in data 15 aprile 1977, repertorio 250, registro società 7961;

società cooperativa edilizia Villaggio delle Mimose a r.l., con sede in Furtei (Cagliari), costituita per rogito Giagheddu in data 18 febbraio 1975, repertorio 231692, registro società 7039;

società cooperativa di trasporto La Settebello - Società cooperativa di autotrasportatori a r.l., con sede in Guspini (Cagliari), costituita per rogito Falchi in data 20 marzo 1964, repertorio 6235, registro società 3629;

società cooperativa agricola di Coltivazione e lavorazione industriale (A.C.L.I.) a r.l., con sede in Monserrato (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 26 aprile 1957, repertorio 22829, registro società 2476;

società cooperativa edilizia Nora Prima a r.l., con sede in Pula (Cagliari), costituita per rogito Saba in data 19 settembre 1975, repertorio 117733, registro società 7256;

società cooperativa di produzione e lavoro Eriador a r.l., con sede in Quartucciu (Cagliari), costituita per rogito Loriga in data 19 dicembre 1979, repertorio 453, registro società 9097;

società cooperativa edilizia Consorzio provinciale A.C.L.I. case a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 29 gennaio 1976, repertorio 2235, registro società 2606;

società cooperativa mista Artigiana di garanzia di Sassari a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 29 novembre 1977, repertorio 40255, registro società 2927;

società cooperativa edilizia La Baita a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 20 marzo 1969, repertorio 29418, registro società 1836;

società cooperativa edilizia Costruzioni edilizie magistrati e tecnici del genio civile a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Serra in data 13 maggio 1949, repertorio 1130;

società cooperativa edilizia Giovanni XXIII a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Garofalo in data 23 marzo 1979, repertorio 1663, registro società 3073;

società cooperativa edilizia Monte Lerno a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Saldani in data 24 maggio 1975, repertorio 1395, registro società 2496;

società cooperativa edilizia Pax et Bonum a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Serra in data 19 aprile 1956, repertorio 15341, registro società 988;

società cooperativa edilizia Sassari 83 a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Garofalo in data 23 novembre 1978, repertorio 981, registro società 3010;

società cooperativa edilizia Ursinia a r.l., con sede in Usini (Sassari), costituita per rògito Fenu in data 1° aprile 1976, repertorio 7998, registro società 2759;

società cooperativa di produzione e lavoro Vita Nuova a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Galletta in data 12 gennaio 1979, repertorio 41490, registro società 3059;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia a r.l., con sede in Perfugas (Sassari), costituita per rogito Altea in data 12 maggio 1972, repertorio 53687, registro società 600;

società cooperativa agricola Montana a r.l., con sede in Perfuga (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 10 novembre 1970, repertorio 93824, registro società 524;

società cooperativa agricola La Produttività a r.l., con sede in Thiesi (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 11 ottobre 1952, repertorio 1672, registro società 870;

società cooperativa edilizia Sole a r.l., con sede in Sassari, costituita per rogito Stara in data 6 giugno 1964, repertorio 14263, registro società 1488;

società cooperativa di produzione e lavoro C.E.B. - Cooperativa edile Bonorva a r.l., con sede in Bonorva (Sassari), costituita per rogito Demartini in data 29 settembre 1970, repertorio 91365, registro società 1971;

società cooperativa edilizia Villa del Sole a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 4 marzo 1976, repertorio 101729, registro società 6916;

società cooperativa di produzione e lavoro Libera stampa giornalisti a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 25 ottobre 1978, repertorio 23926, registro società 8298;

società cooperativa edilizia L'Ideale a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 10 agosto 1973, repertorio 96924, registro società 5926;

società cooperativa mista La Storta a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Giuseppe Salvatore in data 29 settembre 1981, repertorio 29542, registro società 14413;

società cooperativa di produzione e lavoro E.R.S.A. a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 8 aprile 1981, repertorio 28020, registro società 10102;

società cooperativa edilizia Isabella a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Ricci in data 10 novembre 1967, repertorio 72330, registro società 4536;

società cooperativa edilizia Nike a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 12 ottobre 1982, repertorio 113915, registro società 11185;

società cooperativa edilizia Co.Mar. a r.l., con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Falsini in data 12 novembre 1981, repertorio 34127, registro società 10491;

società cooperativa mista Aliante a r.l., con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito Grassi in data 22 dicembre 1981, repertorio 21370, registro società 10654;

società cooperativa mista Una-Cum a r.l., con sede in Macerata, costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 24 novembre 1977, repertorio 16056, registro società 2788;

società cooperativa agricola Campagnola a r.l., con sede in Montecosaro (Macerata), costituita per rogito Alessandrini Calisti in data 11 marzo 1975, repertorio 8170, registro società 2188;

società cooperativa edilizia La Lucciola a r.l., con sede in Tolentino (Macerata), costituita per rogito Bersiani in data 6 dicembre 1978, repertorio 36263, registro società 3052;

società cooperativa edilizia Antares a r.l., con sede in S. Michele Mondovi (Cuneo), costituita per rogito Musso in data 6 gennaio 1979, repertorio 158819/11657, registro società 1378;

società cooperativa mista Libraria Barbarossa a r.l., con sede in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito Perna in data 5 febbraio 1979, repertorio 9547, registro società 1270;

società cooperativa edilizia La Spes Bicocca a r.l., con sede in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 6 novembre 1969, repertorio 29998, registro società 4010;

società cooperativa edilizia Corazzato a r.l., con sede in Novara, costituita per rogito Comola in data 25 gennaio 1974, repertorio 42002, registro società 4748;

società cooperativa edilizia Speranza Seconda a r.l., con sede in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 19 novembre 1970, repertorio 32329, registro società 4134;

società cooperativa edilizia La Borgomanerese a r.l., con sede in Borgomanero (Novara), costituita per rogito De Bono in data 7 febbraio 1980, repertorio 51994, registro società 6401;

società cooperativa edilizia L'Emigrante a r.l., con sede in Cannobio (Novara), costituita per rogito Rossi in data 11 febbraio 1972, repertorio 2774, registro società 2774;

società cooperativa edilizia San Giorgio a r.l., con sede in Varzo (Novara), costituita per rogito Dotti in data 19 aprile 1969, repertorio 18330, registro società 2439;

società cooperativa edilizia Amica a r.l., con sede in Verbania (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 9 novembre 1979, repertorio 44988, registro società 4003;

società cooperativa edilizia Arcobaleno a r.l., con sede in Verbania (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 30 luglio 1974, repertorio 40683, registro società 3164;

società cooperativa di produzione e lavoro Stamperia di Via Lavizzari a r.l., con sede in Sondrio, costituita per rogito Cao in data 14 aprile 1980, repertorio 104001/12071, registro società 2340;

società cooperativa edilizia «Cooperativa commercianti vercellesi» a r.l., con sede in Vercelli, in data 20 luglio 1979 è stata costituita per rogito notaio Cherchi, repertorio 24573, registro società 3587;

società cooperativa edilizia Biella 80 a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Scolarici in data 27 marzo 1980, repertorio 7776, registro società 7673;

società cooperativa edilizia Fides 10 a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Tafuri in data 4 febbraio 1964, repertorio 1960, registro società 4350;

società cooperativa di consumo La Loggia a r.l., con sede in La Loggia (Torino) costituita per rogito Grassi Revendini in data 10 ottobre 1941, repertorio 1759, registro società 540;

società cooperativa di produzione e lavoro Cleres - Lavori stradali edili e rurali a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 15 gennaio 1948, repertorio 6013, registro società 5476;

società cooperativa di produzione e lavoro Speranza trasporti lavori facchinaggio e affini a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Truffi in data 15 novembre 1955, repertorio 15626, registro società 7415;

società cooperativa di produzione e lavoro Edili e pittori a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Venturi in data 15 novembre 1954, repertorio 1040, registro società7092;

società cooperativa di produzione e lavoro Artisti lirici «Domenico Cimarosa» a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Paganuzzi in data 28 marzo 1954, repertorio 5281, registro società 6975;

società cooperativa edilizia Valentina a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Bartolucci in data 13 settembre 1979, repertorio 50902, registro società 15417;

società cooperativa di pesca Nuova pesca Burano a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Morelli in data 1° ottobre 1979, repertorio 41429, registro società 15477;

società cooperativa edilizia Italia a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Voltolina in data 27 maggio 1952, repertorio 25137, registro società 6595;

società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio artigiano edil restauro a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Bartolucci in data 19 dicembre 1978, repertorio 47167, registro società 14676;

società cooperativa edilizia S. Angelo a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 1° settembre 1964, repertorio 15086, registro società 8733;

società cooperativa edilizia Tra lavoratori dello Stato e industria - I.R.I. a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Emma in data 18 gennaio 1958, repertorio 13627, registro società 7560;

società cooperativa edilizia Tre Ponti a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Voltolina in data 10 aprile 1948, repertorio 19295, registro società 5548;

società cooperativa edilizia Marcantonio Bragadin a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 11 aprile 1958, repertorio 25780, registro società 7611;

società cooperativa di produzione e lavoro Carico e scarico Fusina a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Pellegrini in data 9 aprile 1956, repertorio 22122, registro società 7303;

società cooperativa di produzione e lavoro I.C.E.S. - Impresa costruzioni edili società cooperativa a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Chiurlotto in data 7 agosto 1946, repertorio 28372, registro società 5048;

società cooperativa di consumo fra Esercenti macellai di Mestre a r.l., con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito Noale in data 22 maggio 1950, repertorio 38436, registro società 6199;

società cooperativa edilizia San Donato a r.l., con sede in Venezia-Marghera, costituita per rogito Calvani in data 7 maggio 1965, repertorio 94772, registro società 8879;

società cooperativa edilizia Orsa Maggiore a r.l., con sede in Venezia, costituita per rogito Candiani in data 18 settembre 1964, repertorio 20229, registro società 8745;

società cooperativa di produzione e lavoro Coopedile a r.l., con sede in frazione di Bojon di Campolongo Maggiore (Venezia), costituita per rogito Polizzi in data 23 aprile 1964, repertorio 1552, registro società 9672;

società cooperativa di produzione e lavoro Speranza a r.l., con sede in Camponogara (Venezia), costituita per rogito Morelli in data 19 gennaio 1960, repertorio 2006, registro società 7859;

società cooperativa agricola Ezio Vanoni a r.l., con sede in Cavarzere (Venezia), costituita per rogito Ortelli in data 18 giugno 1958, repertorio 9024, registro società 7655;

società cooperativa agricola ACLI a r.l., con sede in Cavarzere (Venezia), costituita per rogito Ortelli in data 1° maggio 1958, repertorio 8976, registro società 7632;

società cooperativa edilizia Santa Pazienza a r.l., con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Gallimberti in data 17 novembre 1963, repertorio 13240, registro società 8519;

società cooperativa di trasporto Società cooperativa fra barcaioli e ormeggiatori portuali (COBARCOR) a r.l., con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colomba in data 4 luglio 19[illegible], repertorio 10070, registro società 7937;

società cooperativa edilizia Cesare De Lotto a r.l., con sede in frazione Pegolotte di Cona (Venezia), costituita per rogito Ortelli in data 5 aprile 1964, repertorio 17066, registro società 9636;

società cooperativa di produzione e lavoro Edile di Fossalta di Portogruaro a r.l., con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 11 febbraio 1948, repertorio 4584, registro società 5524;

società cooperativa di produzione e lavoro Braccianti sterratori libertà a r.l., con sede in Eraclea (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 8 luglio 1945, repertorio 2171, registro società 4614;

società cooperativa di produzione e lavoro La Risorta - Braccianti, sterratori e affini a r.l., con sede in Fossalta di Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 17 agosto 1945, repertorio 2225, registro società 4617;

società cooperativa mista Bagnini di Jesolo a r.l., con sede in Jesolo (Venezia), costituita per rogito De Franceschi, in data 13 febbraio 1958, repertorio 9443, registro società 7572;

società cooperativa agricola Latteria sociale turnaria di S. Stino di Livenza a r.l., con sede in S. Stino di Livenza (Venezia), costituita per rogito Pasqualis in data 8 giugno 1963, repertorio 10983, registro società 8449;

società cooperativa edilizia La Steccata a r.l., con sede in Parma, costituita per rogito Bellini in data 8 marzo 1979, repertorio 11937, registro società 9703;

società cooperativa edilizia Antonio Meucci a r.l., con sede in Parma, costituita per rogito Micheli in data 30 novembre 1963, repertorio 15432, registro società 4943;

società cooperativa di consumo Parma casa a r.l., con sede in Parma, costituita per rogito Melegari in data 4 febbraio 1976, repertorio 2673, registro società 7975;

società cooperativa mista Radiofonica a r.l., con sede in Parma, costituita per rogito Marchi in data 5 aprile 1976, repertorio 86485, registro società 8056;

società cooperativa mista La Cucina a r.l., con sede in Parma, costituita per rogito Borri in data 14 luglio 1980, repertorio 15867, registro società 10869;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavori stradali edili e di bonifica a r.l., con sede in San Benedetto di Sambro (Bologna), costituita per rogito Lanzillo in data 21 aprile 1971, repertorio 868, registro società 18674;

società cooperativa agricola Mutilati e invalidi di guerra - Bassa Modenese a r.l., con sede in Mirandola (Modena), costituita per rogito Borellini in data 16 ottobre 1946, repertorio 237/62, registro società 1846;

società cooperativa di consumo di Montalto a r.l., con sede in Montese (Modena), costituita per rogito Natali in data 6 agosto 1946, repertorio 796/545, registro società 7318/BO;

società cooperativa mista Consorzio artigiani in arredamento a r.l., con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Pellliccioni in data 19 marzo 1977, repertorio 25823, registro società 2247.

86A8533

Con decreto ministeriale 5 novembre 1986 la società cooperativa di di produzione e lavoro «Centro servizi cooperativi - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Venezia-Mestre, costituita per rogito notaio dott. Bruno Marelli, in data 16 agosto 1979, rep. n. 41134, reg. soc. n. 15365, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Spinelli Lucio.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1986 la società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo spaccio del popolo a r.l.», con sede in Treggiaia (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Cisello Orlandini in data [illegible] giugno 19[illegible], rep. n. 19827, reg. soc. n. 1860, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Andrea Longobardi.

86A8888

MINISTERO DEL TESORO

N. 221

Corso dei cambi del 14 novembre 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1393,700	1393,700	1394 —	1393,700	1393,70	1393,35	1393 —	1393,700	1393,700	1393,70
Marco germanico	692,410	692,410	692,10	692,410	692,40	692,35	692,300	692,410	692,410	692,41
Franco francese	211,450	211,450	211,65	211,450	211,45	211,45	211,450	211,450	211,450	211,45
Fiorino olandese	612,870	612,870	613 —	612,870	612,87	612,82	612,750	612,870	612,870	612,87
Franco belga	33,302	33,302	33,30	33,302	33,302	33,30	33,298	33,302	33,302	33,302
Lira sterlina	1991 —	1991 —	1988 —	1991 —	1991 —	1990,92	1990,850	1991 —	1991 —	1991 —
Lira irlandese	1888,100	1888,100	1888 —	1888,100	1888,10	1887,55	1887 —	1888,100	1888,100	—
Corona danese	183,480	183,480	183,75	183,480	183,48	183,49	183,500	183,480	183,480	183,48
Dracma	10,094	10,094	10,10	10,094	—	—	10,100	10,094	10,094	—
E.C.U.	1442,800	1442,800	1443 —	1442,800	1442,80	1442,77	1442,750	1442,800	1442,800	1442,80
Dollaro canadese	1008,200	1008,200	1008 —	1008,200	1008,20	1008,10	1008 —	1008,200	1008,200	1008,20
Yen giapponese	8,635	8,635	8,645	8,635	8,635	8,63	8,632	8,635	8,635	8,63
Franco svizzero	834,400	834,400	835,50	834,400	834,40	834,32	834,250	834,400	834,400	834,40
Scellino austriaco	98,374	98,374	98,43	98,374	98,374	98,38	98,390	98,374	98,374	98,37
Corona norvegese	185,960	185,960	186,10	185,960	185,96	186,03	186,100	185,960	185,960	185,96
Corona svedese	201,180	201,180	201,15	201,180	201,18	201,13	201,080	201,180	201,180	201,18
FIM	283,150	283,150	283 —	283,150	283,15	283,07	283 —	283,150	283,150	—
Escudo portoghese	9,340	9,340	9,39	9,340	9,34	9,36	9,380	9,340	9,340	9,34
Peseta spagnola	10,299	10,299	10,30	10,299	10,299	10,30	10,305	10,299	10,299	10,29
Dollaro australiano	901,900	901,900	901 —	901,900	901,90	901,45	901 —	901,900	901,900	901,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 novembre 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1393,350
Marco germanico	692,355
Franco francese	211,450
Fiorino olandese	612,820
Franco belga	33,300
Lira sterlina	1990,925
Lira irlandese	1887,550
Corona danese	183,490
Dracma	10,097
E.C.U.	1442,770
Dollaro canadese	1008,100
Yen giapponese	8,633
Franco svizzero	834,325
Scellino austriaco	98,382
Corona norvegese	186,030
Corona svedese	201,130
FIM	283,075
Escudo portoghese	9,360
Peseta spagnola	10,302
Dollaro australiano	901,450

Media dei titoli del 14 novembre 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	87,625
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	97,825
» 9% » » 1975-90	98,500
» 9% » » 1976-91	102,500
» 10% » » 1977-92	102,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,675
» » » » EFIM 1-8-1988	101,300
» » » » 1-12-1982/86	99,975
» » » » 1- 1-1983/87	100,175
» » » » 1- 2-1983/87	100,225
» » » » 1- 3-1983/87	100,575
» » » » 1- 4-1983/87	100,700
» » » » 1- 5-1983/87	100,775
» » » » 1- 6-1983/87	100,525
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	101,200
» » » » 1- 1-1984/88	100,650
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,100
» » » » 1- 5-1984/88	100,375
» » » » 1- 6-1984/88	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	101,400
» » » » 1- 8-1983/88	101,350
» » » » 1- 9-1983/88	101,400
» » » » 1-10-1983/88	101,575
» » » » 1- 7-1990	98,650
» » » » 1- 8-1990	98,700
» » » » 1- 9-1990	98,600
» » » » 1-10-1990	98,850
» » » » 1-11-1990	99,125
» » » » 1-11-1983/90	103,500
» » » » 1-12-1983/90	103,550
» » » » 18-12-1990	98,925
» » » » 1- 1-1984/91	103,200
» » » » 17- 1-1991	98,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,075
» » » » 18- 2-1991	98,750
» » » » 1- 3-1984/91	101,425
» » » » 18- 3-1991	98,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 4-1984/91	101.550
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,375
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,300
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,450
» » » » 1-11-1984/91	100.625
» » » » 1-12-1984/91	99.800
» » » » 1- 1-1992	100 —
» » » » 1- 2-1992	99,875
» » » » 1- 2-1995	99,975
» » » » 1- 3-1995	97,900
» » » » 1- 4-1995	98,125
» » » » 1- 5-1995	98,400
» » » » 1- 6-1995	98,550
» » » » 1- 7-1995	99.650
» » » » 1- 8-1995	99,450
» » » » 1- 9-1995	99,250
» » » » 1-10-1995	99,250
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 1-1987	100,050
» » » 12 % 1- 2-1988	102,425
» » » 12,50% 1- 2-1988	102.825
» » » 12 % 1- 3-1988	102,650
» » » 12,25% 1- 5-1988	103.325
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,575
» » » 12,50% 1-10-1988	103.925
» » » 12,50% 1-11-1988	104,625
» » » 12,50% 1- 1-1989	104,150
» » » 12,50% 1- 2-1989	104,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	104,600
» » » 12% 1- 4-1989	103,525
» » » 12,50% 1- 1-1990	106,175
» » » 12,50% 1- 2-1990	106,500
» » » 12,50% 1- 3-1990	106,750
» » » 12% 1- 4-1990	105,450
» » » 12% 1- 3-1991	109 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,325
» » » » 1983/90 11,50%	109,250
» » » » 1984/91 11,25%	109,125
» » » » 1984/92 10,50%	108.200
» » » » 1985/93 9,60%	104,975
» » » » 1985/93 9,75%	105 —
» » » » 1985/93 6%	103,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M14116

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 5223 del 1° agosto 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare dai sig.ri Calligaro Renato, Palazzi Carlo, Nervi Mario, Nervi Vittorio, Milella Giuseppina ved. Nervi, Nervi Irene, Nervi Clara, Nervi Lucia, Fabbri Agenore, Pozzati Amelia, Colombo Lanfranco, Pascoli Antonio le donazioni di opere diverse d'arte contemporanea del valore complessivo di L. 896.750.000, da destinare al costituendo museo di arte moderna presso il centro studi ed archivio della comunicazione ed alla condizione che le spese indotte a qualsiasi titolo siano poste a carico dei fondi del centro citato.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5634 del 6 settembre 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. di Parma, di una fotocopiatrice Minolta mod. EP-310 più tavolo appoggio, un registratore Sanyo M1120, un registratore Aiwa TM7 del valore complessivo di L. 2.500.000, a scopo di ricerca, da destinare alla cattedra di neuropsichiatria infantile della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Parma n. 5635 del 6 settembre 1986, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare la donazione, da parte della Società italiana di neurologia di un'attrezzatura per potenziali evocati» del valore di L. 19 625.760 da destinare, a scopo di ricerca, all'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia.

86A8362

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 379 del 22 settembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla ditta Upjon S.p.a. Caponago Milano beni del valore di L. 2.356.713 (macchina fotografica Olympus, obiettivo Zuiko 35-70 F 36 e 50 mm macro, dorso macchina datario) da destinare all'istituto di dermosifilopatica per l'insegnamento di malattie infettive.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 380 del 22 settembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal prof. Mario Innamorati un frigorifero Emerson, del valore di L. 30.000 da destinare al dipartimento di biologia vegetale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 382 del 22 settembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dalla Banca toscana la somma di L. 30.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 383 del 22 settembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto Manfredo Fanfani la somma di L. 1.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 384 del 22 settembre 1986, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dall'Istituto federale di credito agrario per la Toscana la somma di L. 1.000.000 da destinare all'Istituto di patologia e zoologia forestale e agraria.

86A8360

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Einaudi» di Dogliani ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cuneo prot. n. 517/2.81.29/Sett. 1°/B del 12 settembre 1986, la scuola media statale «L. Einaudi» di Dogliani (Cuneo), è stata autorizzata ad accettare la donazione dalla professoressa Fresia Piera, un videoregistratore «Philips» mod. 6462 del valore di L. 1.170.000.

86A8628

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 17 novembre 1986, n. **1.1.26/8143.2.2.**

Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1986, n. 611, recante: «Approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

A tutti i Ministeri - Ufficio legislativo

In conseguenza della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre scorso del decreto del Presidente della Repubblica n. 611 — con il quale sono stati individuati i decreti e gli altri atti da ripubblicare nella Raccolta ufficiale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 839 del 1984 — a decorrere dal prossimo 1° gennaio acquisirà efficacia la disposizione di cui all'ultimo comma del citato art. 1 circa la nuova denominazione della Raccolta ufficiale, considerato che l'art. 14 della medesima legge n. 839 ha differito l'efficacia di tale disposizione al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto decreto di individuazione.

Tenuto altresì conto di quanto dispone l'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1986), si fa presente che la clausola di inserzione in Raccolta, per gli atti aventi data posteriore al 31 dicembre 1986, dovrà avere la seguente formulazione:

«Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

Si precisa infine che per i decreti non ricompresi nelle categorie individuate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 611 dovrà prevedersi, sempre a decorrere dal 1° gennaio prossimo, la sola pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si prega di impartire le occorrenti disposizioni agli uffici interessati.

Il Sottosegretario di Stato: AMATO

86A8947

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di curatore presso l'Università di Bari

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 1255/61;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Vista la legge 19 dicembre 1981, n. 762;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1963, registro n. 22, foglio n. 226, con cui è stato assegnato un posto di curatore presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università;

Considerato che l'organico dei curatori dell'Università degli studi di Bari è di una unità;

Considerato, altresì, che in base a tale numero non si può procedere alla riserva dei posti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 482/68;

Vista la nota n. 3266 del 20 luglio 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato a bandire il predetto concorso;

Accertata la vacanza del posto, per il passaggio a professore associato della dott.ssa Stefanizzi Luisa;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale dell'ex carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici (settimo livello) presso l'orto botanico sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

orto botanico . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze naturali, scienze biologiche, scienze agrarie e scienze forestali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) aver compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti. La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili dello Stato;

2) essere cittadino italiano (ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

4) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

5) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti è disposta l'esclusione dal concorso, con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 3.000, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire a questa Università medesima entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande stesse si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Esse dovranno contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate ed i procedimenti pendenti a suo carico;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Art. 4.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, n. 1317.

Per le modalità di espletamento del presente concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Alla commissione giudicatrice è demandato il compito di fissare le prove.

Le prove di esame consistono:

a) in tre prove scritte vertenti su temi di botanica generale e sistematica e di fisiologia vegetale;

b) in una prova orale sulle discipline che formano oggetto delle prove scritte e su nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato.

Il candidato è tenuto pure a dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a sua scelta tra l'inglese, il tedesco, il francese e il russo.

Per sostenere le prove suddette i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami.

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della lettera di invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

5) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

6) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica all'impiego.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso.

Nel certificato dovrà essere specificato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 873.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre il candidato alla visita di un medico di sua fiducia;

7) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

8) dichiarazione in data recente attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici o di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato e in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedente rapporto d'impiego (art. 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 6), 7) e 8) dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti.

A termini dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

Art. 7.

I requisiti richiesti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. Del risultato del concorso viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Gli esami si svolgeranno presso i locali dell'Istituto di orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - Via Amendola n. 175 - 70126 Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente concorso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Bari, addì 13 settembre 1985

Il rettore: AMBROSI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bari, addì 20 ottobre 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 164

86A8636

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Parma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamennto di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 2108/86 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per un posto di tecnico coadiutore nella carriera di concetto dei tecnici presso l'istituto di istologia ed embriologia generale, dell'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore, nel R.O. del personale tecnico della carriera di concetto dei tecnici (sesta qualifica - area funzionale tecnico-scientifica - assistente tecnico), presso l'istituto di istologia ed embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado a durata quinquennale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il quarantesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);

b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che da luogo all'equiparazione);

d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare i titoli per i quali chiede la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i documenti ufficiali in originale o in copia autenticata, in entrambi i casi in bollo, che comprovino il possesso dei titoli indicati.

Non verranno presi in considerazione i titoli che perverranno a questa Università dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Le prove di esame consistono in:

Prova scritta vertente su tecniche istologiche e istochimiche normali e ultrastrutturali.

Prova pratica con relazione scritta vertente su allestimenti di preparati istologici.

Prova orale vertente su tecniche istologiche e istochimiche.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua inglese e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali, di cui sia eventualmente in possesso, ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25% del totale dei punti.

La commissione giudicatrice del concorso verrà costituita ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Art. 7.

Per essere ammessi alla prova orale occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nella prova scritta e in quella pratica, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Università, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 9.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubbblica del tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 27 agosto 1986

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 6 ottobre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 24

ALLEGATO

Fac-simile di domanda

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ....
residente in .... via..
.... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di istologia ed embriologia generale dell'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a .... il................................;

b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ....
....;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di non aver riportato condanne penali;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....;

f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) per quanto riguarda gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....,

h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....
via .... n. .... c.a.p. ....

Ai fini della valutazione dei titoli, ..l.. sottoscritt.. dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli, accademici, scientifici, professionali...
....
ed allega la seguente documentazione:
....
....
....

Data, ...

Firma autenticata

....

---

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

86A8594

Concorso a quattro posti di segretario presso l'Università di Parma

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il regolamennto di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 866;

Vista la legge 5 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Vista la ministeriale n. 2108/86 del 12 agosto 1986, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'Università degli studi di Parma all'emissione di un bando di concorso per quattro posti nella carriera di concetto amministrativa presso l'Università degli studi di Parma;

Accertata la disponibilità del posto stesso;

Decreta:

Art. 1

È indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario nella carriera di concetto amministrativa (sesta qualifica - area funzionale amministrativo-contabile - assistente amministrativo), presso l'Università degli studi di Parma.

Ultimate le graduatorie di concorso ed approvati i relativi atti, questa amministrazione procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso, fatta salva la sopravvenuta inefficacia, a seguito di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso di un diploma di istituto secondario di secondo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relativamente alla elevazione di tale limite.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, devono essere indirizzate al rettore di questa Università e devono essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla divisione del personale dell'Università degli studi di Parma.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale che riceve la raccomandata.

La firma del concorrente in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto sulla domanda del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, il candidato deve indicare, a pena di esclusione:

a) cognome e nome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile);
b) data e luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);
c) il possesso della cittadinanza italiana (ovvero il titolo che da luogo all'equiparazione);
d) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando di concorso;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 6.

Le prove di esame consitono in:

Prima prova scritta:
nozioni di diritto civile.

Seconda prova scritta:
nozioni di diritto amministrativo con riferimento anche alla legislazione universitaria.

Colloquio:
Elementi di diritto amministrativo, diritto costituzionale, legislazione universitaria, contabilità generale dello Stato. Prova di conoscenza di una lingua a scelta del candidato fra l'inglese, francese e tedesco.

Le prove d'esame saranno valutate anche come componimenti di lingua italiana.

La commissione giudicatrice del concorso verrà costituita ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Per essere ammessi al colloquio occorre conseguire una media complessiva di 7/10 nella due prove scritte, riportando un punteggio minimo di 6/10 in ogni prova.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire, nel termine che sarà indicato da questa Universita, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza nelle nomine.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

I vincitori, sono tenuti a presentare entro il primo mese di servizio i seguenti documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico impiego:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;
2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare in carta legale il certificato contenente la dichiarazione che, lo stesso, sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;
3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini italiani dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubbblica del tribunale competente;
6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso, nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di propria fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;
7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali e i militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva Coloro che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione alle liste di leva,
8) fotografia recente del candidato con firma autenticata

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di nomina.

Tali documenti, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano certificato di povertà oppure risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Dei risultati del concorso viene data notizia nel Bollettino ufficiale, parte seconda, del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 10.

Del presente bando sarà data pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Parma, addì 27 agosto 1986

Il rettore: PELOSIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Bologna, addì 6 ottobre 1986
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 26

ALLEGATO

Fac-simile di domanda

Al magnifico rettore dell'Università degli studi - PARMA

...l... sottoscritt... (1) ....
nat... a .... il ....
residente in .... via ....
.... n. ....
chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario nella carriera di concetto amministrativa presso l'Università degli studi di Parma.

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

a) di essere nat... a .... il..........................;
b) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di ....
....;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio ....;
f) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego pubblico o statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito lo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
g) per quanto concerne gli obblighi militari di trovarsi nella seguente posizione: ....;
h) di eleggere il proprio domicilio nel comune di ....
via .... n. .... c.a.p. ....

Data, ...

Firma autenticata ....

---

(1) Le aspiranti coniugate dovranno indicare il cognome da nubile.

86A8595

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di chirurgia pediatrica, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

De Gennaro Mario, nato a Roma il 1° maggio 1952	punti	100 su 100
Ascione Giuseppe, nato a Napoli il 23 febbraio 1948	»	99 »
De Castro Roberto, nato a Lecce il 16 ottobre 1949	»	99 »
Federici Silvana, nata ad Ascoli Piceno, il 9 ottobre 1952	»	98 »
Lelli Chiesa Pierluigi, nato a Roma il 10 febbraio 1951	»	98 »
Magillo Paolo, nato a Genova il 1° gennaio 1951	»	96 »
Messineo Antonio, nato a Reggio Calabria il 6 luglio 1950	»	96 »
Appignani Antonino, nato a Silvi Marina il 12 novembre 1948	»	95 »
Gesmundo Roberto, nato a Torino il 14 febbraio 1947	»	95 »
Gamba Piergiorgio, nato a Padova il 25 gennaio 1954	»	94 »
Magello Ferruccio, nato ad Abano Terme il 18 agosto 1947	»	94 »
Martinelli Marco, nato a Genova il 12 maggio 1946	»	92 »
Menicanti Lorenzo, nato a Ivrea il 6 luglio 1950	»	92 »
Caffarena Paolo Eugenio, nato a Genova il 9 agosto 1947	»	91 »
Faranda Fabio, nato a Genova il 25 novembre 1948	»	91 »
Aceti Maria Grazia Raffaella, nata a Tarsia il 19 maggio 1953	»	90 »
Luzzato Claudia, nata a Milano il 22 aprile 1954	»	90 »
Pareo Rosaria Maria, nata a Crotone il 6 febbraio 1954	»	90 »
Zilioli Maria, nata a Milano il 13 gennaio 1946	»	89 »
Borella Fiorenza, nata a Locatello il 1° aprile 1950	»	88 »
Patti Gianluca, nato a Roma il 18 gennaio 1950	»	88 »

Cecere Alfredo, nato a Napoli il 29 luglio 1947	punti	87 su 100
Chiella Eberardo, nato a Milano il 12 giugno 1946	»	87 »
Merlini Emilio, nato a Genova il 17 dicembre 1950	»	87 »
Durante Gianfranco, nato a Occimiano il 17 novembre 1947	»	86 »
Ferro Fabio, nato a Roma il 10 luglio 1944	»	86 »
Serventi Paolo, nato a Roma il 29 giugno 1952	»	86 »
Calamita Enrica Luisa, nata a Caltanissetta il 21 giugno 1946	»	85 »
Cavallaro Sebastiano, nato a Jonia il 29 luglio 1944	»	85 »
Amoroso Linda, nata a Caltagirone il 27 luglio 1948	»	84 »
Carbonara Anacleto, nato a Salerno il 7 aprile 1947	»	84 »
Furbetta Giorgio Maria, nato a Camerino il 15 luglio 1947	»	84 »
Mariconda Salvatore, nato a Serino il 20 aprile 1949	»	83 »
Moro Giovanni Natale, nato a Dorno il 18 aprile 1938	»	83 »
Di Noto Cesare, nato a Piacenza il 6 dicembre 1948	»	82 »
Franchella Andrea, nato a Ferrara il 10 luglio 1949	»	82 »
Sartirana Pietro, nato a Casale Monferrato il 29 giugno 1945	»	82 »
Martino Antonio, nato a Ripacandida il 26 agosto 1940	»	81 »
Sorrentino Giovanni, nato a Genova il 25 agosto 1951	»	81 »
Carolina Antonino, nato a Palermo il 23 settembre 1948	»	80 »
Corrao Anna Maria, nata a Palermo il 16 marzo 1949	»	80 »
Mezzanotte Bruno, nato a Fabriano il 20 novembre 1946	»	80 »
Rispoli Gennaro, nato a Napoli il 31 gennaio 1950	»	80 »
Mastroianni Luciano, nato a Isernia il 3 gennaio 1951	»	79 »
Cuneo Giampaolo, nato a Genova il 9 febbraio 1948	»	78 »
Franzese Salvatore, nato a Frattamaggiore il 6 febbraio 1949	»	78 »
Tiotto Renato, nato a Milano il 14 luglio 1947	»	78 »
Granelli Paolo, nato a Novara il 22 febbraio 1946	»	77 »
Merulla Vittorio Emanuele, nato a Bassano del Grappa il 1° gennaio 1947	»	77 »
Muzzi Guido, nato ad Ancona il 12 febbraio 1947	»	77 »
Caleo Antonino, nato a Campagna il 9 maggio 1946	»	76 »
Danti Dante Alfredo, nato a Messina il 9 dicembre 1947	»	76 »
Pascotto Renato, nato a Napoli il 1° settembre 1951	»	76 »
Patti Achille, nato a Palermo il 3 gennaio 1948	»	76 »
Vecchio Pietro, nato a Rossano il 3 giugno 1946	»	76 »
Bini Giovanna, nata a Livorno il 5 ottobre 1936	»	73 »
Civitelli Adolfo, nato ad Aiello Calabro il 14 febbraio 1935	»	73 »
Ingrassia Domenico, nato a Palermo il 27 gennaio 1948	»	73 »
Erenbourg Luciano, nato a Roma il 29 giugno 1947	punti	72 su 100
Siracusa Fortunato, nato a Palermo il 4 giugno 1949	»	72 »
Cigliano Bruno, nato a Napoli il 7 luglio 1952	»	70 »
Moretti Stefano, nato a Bergamo il 4 giugno 1944	»	70 »
Palomba Roberto, nato a Torre del Greco il 16 febbraio 1950	»	70 »
Schiavon Giancarlo, nato a Treviso il 24 agosto 1946	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A8788

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986, e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Pasquini Ugo, nato ad Ancona il 16 giugno 1950	punti	95 su 100
Bianco Federico, nato a Roma il 19 settembre 1950	»	94 »
Cusmano Ferdinando, nato a Novara il 15 marzo 1951	»	94 »
Fagioli Leo, nato a Bologna il 25 dicembre 1947	»	91 »
Pelliccioli Gian Piero, nato a Todi il 23 settembre 1945	»	90 »
Grossi Giorgio, nato a Voghera il 24 agosto 1942	»	88 »
Quilici Nello, nato a Firenze il 4 maggio 1950	»	88 »
Menichelli Francesco, nato a Macerata il 16 giugno 1945	»	87 »
Bertolino Giancarlo, nato a Torino l'11 settembre 1948	»	85 »
Santoro Giuseppe, nato a Cosenza il 25 ottobre 1947	»	85 »

Fiore Daniele, nato a Messina il 24 novembre 1949	punti	84 su 100
Ruggiero Rosario, nato a Napoli il 2 giugno 1949	»	82 »
Giordano Gian Paolo, nato a Bologna il 9 dicembre 1948	»	80 »
Guglielmi Guido, nato a Roma il 24 aprile 1948	»	80
Rinaldi Fortunato, nato a Napoli l'8 ottobre 1949	»	79 »
Bonsignore Roberto, nato a Napoli il 25 maggio 1947	»	71 »
Fabris Giuliano, nato a Cividale del Friuli il 20 novembre 1943	»	70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A8789

Graduatoria degli idonei all'esame di idoneità a primario di virologia, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, concernente la disciplina degli esami di idoneità in applicazione dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1986, con il quale sono stati indetti, per la sessione relativa all'anno 1986, gli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di virologia, sessione relativa all'anno 1986, nominata con decreto ministeriale del 25 luglio 1986 e successive modifiche;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità a primario di virologia, sessione relativa all'anno 1986, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Masciari Rosanna, nata a Napoli il 18 luglio 1949	punti	92,50 su 100
Musiani Monica, nata a Bologna il 24 settembre 1951	»	90.50 »
Maiorana Vincenzo, nato a San Cataldo il 10 maggio 1945	punti	84 — su 100
Cevenini Roberto, nato a Bologna il 19 maggio 1949	»	79,50 »
Smeraglia Riccardo, nato a Napoli il 9 luglio 1950	»	75 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 novembre 1986

Il Ministro: DONAT CATTIN

86A8790

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RM/10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RM/10, a:

due posti di assistente di medicina;

tre posti di psicologo collaboratore;

tre posti di assistente sociale;

un posto di ortottista;

tre posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 33 del 29 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali dell'U.S.L. in Roma.

86A8897

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 267 del 17 novembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Ospizio delle vecchie povere di S. Anna in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a sei posti di ausiliari e ad un posto di operaio specializzato.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

		1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 90.000	L. 100.000
	- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			
	- annuale	L. 180.000	L. 200.000
	- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
	- annuale	L. 75.000	L. 82.000
	- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
	- annuale	L. 20.000	L. 22.000
	- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:			
	- annuale	L. 285.000	L. 313.000
	- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili			
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*		L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione		L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221